Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 116° — Numero 57

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 28 febbraio 1975 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 57 DEL 28 FEBBRAIO 1975:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 9: **Cassa di risparmio di Roma - Credito fondiario:** Cartelle fondiarie sorteggiate il 10 febbraio 1975. — **Cassa di risparmio di Gorizia - Sezione di credito fondiario e sezione opere pubbliche:** Cartelle fondiarie ed obbligazioni OO.PP. sorteggiate il 12 febbraio 1975. — **S.E.I.I. - Società esercizi impianti industriali, società per azioni, in Malegno:** Obbligazioni sorteggiate il 2 dicembre 1974 (Prestito di lire 100.000.000). — **S.E.I.I. - Società esercizi impianti industriali, società per azioni, in Malegno:** Obbligazioni sorteggiate il 2 dicembre 1974 (Prestito di L. 45.000.000). — **Aedificatio, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate l'8 ottobre 1974. — **S.P.Q.R. - Comune di Roma:**

Obbligazioni sorteggiate il 20 febbraio 1975. — **IRFIS - Istituto regionale per il finanziamento alle industrie in Sicilia, ente di diritto pubblico, in Palermo:** Obbligazioni sorteggiate il 31 gennaio 1975. — **Ing. C. Olivetti & C., società per azioni, in Ivrea:** Obbligazioni sorteggiate l'11 febbraio 1975. — **Fonderie acciai speciali San Giacomo, società per azioni, in Cura Carpignano (Pavia):** Obbligazioni 6 % sorteggiate il 20 gennaio 1975. — **Fonderie acciai speciali San Giacomo, società per azioni, in Cura Carpignano (Pavia):** Obbligazioni 8 % sorteggiate il 20 gennaio 1975. — **ISA Nevea - Impianti sportivi e alberghieri, società per azioni, in Chiusaforte:** Obbligazioni sorteggiate il 31 dicembre 1974. — **Cassa centrale di risparmio V.E. per le provincie siciliane - Credito fondiario, in Palermo:** Cartelle fondiarie sorteggiate il 12 febbraio 1975. — **Banco di Sicilia - Sezione di credito industriale, in Palermo:** Obbligazioni sorteggiate il 13 febbraio 1975. — **Banco di Sicilia - Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità, in Palermo:** Obbligazioni sorteggiate il 13 febbraio 1975. — **Banco di Sicilia - Sezione di credito fondiario, in Palermo:** Cartelle fondiarie sorteggiate il 13 febbraio 1975.

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 10: **Credito fondiario, società per azioni, in Roma:** Cartelle ed obbligazioni OO.PP. sorteggiate nel mese di febbraio 1975.

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 11: **Banca nazionale del lavoro - Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 5 febbraio 1975. — **Banca nazionale del lavoro - Sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 5 febbraio 1975. — **Banca nazionale del lavoro - Sezione autonoma di credito fondiario, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 5 febbraio 1975.

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare «alla memoria» per attività partigiana

Decreto del Presidente della Repubblica 19 *settembre* 1974
registrato alla Corte dei conti, addì 20 *dicembre* 1974
registro n. 24 *Difesa, foglio n.* 384

Sono concesse le seguenti ricompense al valor militare «alla memoria» per attività partigiana:

MEDAGLIA D'ARGENTO

ROBATTI Giorgetto, nato il 22 gennaio 1926 in Lozzolo (Vercelli). — Giovanissimo comandante di plotone partigiano, già distintosi in ardite azioni, nel corso di un attacco notturno ad un munitissimo presidio, sfidando il violento fuoco dell'avversario, riusciva a portarsi a brevissima distanza dalle postazioni nemiche per meglio batterle col preciso tiro del suo fucile mitragliatore. Ferito una prima volta non abbandonava l'impari lotta. Colpito ancora ripetutamente in modo grave rifiutava il soccorso di due suoi gregari per non esporli all'efficacia del fuoco che batteva la sua postazione. Per impedire che questi proseguissero nel tentativo di recupero, con mossa fulminea si toglieva la vita compiendo l'estremo olocausto per la salvezza dei suoi soccorritori. — Romagnano Sesia (Novara), 16 marzo 1945.

MEDAGLIE DI BRONZO

DELBELLO Liberato, nato il 24 gennaio 1927 in Raven (Piran - Jugoslavia). — Partigiano, capo arma mitragliere, nel corso di un combattimento accesosi in seguito ad operazione di rastrellamento condotta dal nemico, incurante di ogni rischio, contrastava per oltre 48 ore, fronteggiandolo con intenso fuoco della sua mitragliatrice, l'incalzante agguerrito avversario finchè, colpito in pieno da un colpo di cannone, cadeva eroicamente vicino alla propria arma. — Suka Krajna - Smuka (Slovenia), 19 aprile 1945.

FOSSA Giorgio, nato il 22 dicembre 1927 in Torino. — Appena sedicenne abbandonava gli studi fuggendo dal collegio e, raggiunta la formazione Val d'Ossola, portava a compimento con impegno e risoluta determinazione varie rischiose imprese. Comandato con pochi altri partigiani quale elemento di sicurezza in retroguardia al grosso della sua formazione, venutosi a trovare a contatto con preponderanti forze avversarie in condizioni che ne impedivano sia lo sganciamento sia un'efficace difesa, anzichè arrendersi, impegnava impari lotta e la sosteneva fino all'esaurimento delle munizioni, cadendo infine da prode al grido di «Viva l'Italia Libera». — Fronte del Devero (Baceno - Novara), 17 ottobre 1944.

LIMONI Marsilio, nato il 7 ottobre 1925 in Rossiglione (Genova). — Componente di una pattuglia attaccata da soverchianti forze avversarie, conscio che ritardando l'avanzata nemica sarebbe stato possibile ad altri reparti partigiani trasportare al sicuro materiale alleato aviolanciato, affrontava decisamente l'impari lotta battendosi strenuamente fino all'esaurimento delle munizioni. Catturato e brutalmente torturato manteneva fiero stoico contegno senza nulla svelare sul movimento della resistenza. Condannato a morte affrontava impavido il plotone di esecuzione inneggiando all'Italia prima di cadere eroicamente sotto il micidiale piombo nemico. — Roccaforte, 7 ottobre 1944 - Casella (Genova), 19 dicembre 1944.

MIRANDA Giovanni, nato il 29 gennaio 1926 in Casalino (Novara). — Diciassettenne comandante di squadra partigiana, nel corso di un rastrellamento nemico, ricevuto il compito di contrastare con la sua squadra le soverchianti forze avversarie, noncurante del rischio a cui si esponeva, raggiungeva una posizione dominante, rendendo possibile, con il preciso fuoco della sua arma, lo sganciamento degli altri reparti partigiani. Benchè gravemente ferito, rifiutava ogni soccorso finchè, colpito una seconda volta, cadeva da prode. — Colline di Castelletto Villa (Roasio - Vercelli), 12 novembre 1944.

SORACCO Nando, nato il 12 febbraio 1925 in Tribogna (Genova). — Volontario generoso si batteva energicamente per l'ideale di libertà, dando ripetute prove di capacità e di abnegazione in varie rischiose imprese. Durante un duro attacco, rimasto accerchiato e gravemente ferito continuava a sparare, fronteggiando l'incalzante avversario fino a che, giunto allo stremo delle forze, prima di morire lanciava la sua ultima bomba a mano causando al nemico altre perdite. — Costafontana (Torriglia - Genova), 26 marzo 1945.

TRAGHETTI Aldo, nato il 3 agosto 1917 in Udine. — Già sottotenente di complemento degli alpini, aderiva alla Resistenza svolgendo in favore della causa partigiana preziosi servizi informativi, logistici e di propaganda. Si dedicava successivamente all'organizzazione militare di alcune formazioni armate con le quali, oltre a prestare la sua opera di sanitario, partecipava a varie rischiose imprese. Nei giorni dell'insurrezione finale, nel corso di uno spostamento per raggiungere il comando della propria brigata, veniva intercettato da una pattuglia nemica. All'intimazione di resa opponeva un estremo tentativo di reazione per sottrarsi alla cattura finchè, colpito, immolava la vita per la libertà della Patria. — Udine, 8 settembre 1943 - Artegna, 28 aprile 1945.

CROCI

FANTINI Primo, nato il 26 ottobre 1926 in Villafalletto (Cuneo). — Giovanissimo partigiano combattente nel corso di un duro combattimento, impiegato quale portaordini, riusciva a mantenere il collegamento del reparto di appartenenza con il proprio comando. Accortosi di un tentativo nemico di operare una minacciosa infiltrazione nel dispositivo assunto dalle unità partigiane, da solo, affrontava decisamente le preponderanti forze avversarie togliendo ad esse il vantaggio della sorpresa e ne sosteneva l'impari confronto finchè sopraffatto dal numero cadeva colpito a morte. — Ruata Prato (Valle Maira - Cuneo), 30 luglio 1944.

GALLIZIOTTI Emilio, nato il 28 maggio 1923 in Varallo (Vercelli). — Già militare dell'Esercito, passava all'armistizio nelle file della Resistenza prodigandosi con dedizione assoluta al potenziamento delle prime forze partigiane e partecipando validamente ai primi scontri armati con il nemico. Catturato su delazione e torturato atrocemente, veniva fucilato con altri nove commilitoni. — Borgosesia, 22 dicembre 1943.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 febbraio 1969.

Approvazione del primo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Catanzaro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'elenco principale delle acque pubbliche per la provincia di Cosenza, approvato con decreto ministeriale 9 maggio 1905, n. 1905;

Visto il decreto ministeriale 25 novembre 1967, n. 5446, con il quale è stata disposta la pubblicazione dello schema del primo elenco suppletivo delle acque pubbliche scorrenti nella stessa provincia di Cosenza;

Visti gli atti della istruttoria, dai quali risulta che la ditta avv. Raffaele Tancredi, con atto 27 maggio 1958, ha prodotto opposizione avverso l'iscrizione della sorgente « Le Macchie » rivendicandone la sua esclusiva proprietà perché detta sorgente ha origine e si esaurisce nel proprio fondo, senza immettersi in nessun corso d'acqua;

che con detto atto è stata inoltre eccepita la nullità del citato decreto ministeriale 25 novembre 1967, numero 5446, per indeterminatezza dell'oggetto in quanto esisterebbero varie sorgenti col nome « Le Macchie »;

che è stata avanzata l'ipotesi che detta sorgente non ha alcuna attitudine all'uso pubblico perchè di esigua portata;

Considerato, per quanto si attiene in particolare all'opposizione della ditta Tancredi, in merito alla presunta indeterminatezza dell'oggetto del decreto sopra richiamato;

che la declaratoria di attitudine all'uso pubblico si riferisce all'acqua e non alla sorgente da cui sgorga o al canale nel quale scorre, essendo questi soltanto elementi di identificazione;

che, nel decreto in questione, lo sbocco della sorgente è stato erroneamente indicato con la dizione « nel fiume Neto » invece di « nel bacino principale o secondario del fiume Neto », ma questo non può significare che la vena non immette in alcun corso d'acqua pubblico, come ritiene l'opponente;

che l'affermazione di insufficienza della portata della sorgente ai bisogni del fondo della ditta opponente risulta superata dall'accertamento della cessione bonaria dell'acqua all'Opera valorizzazione della Sila per l'approvvigionamento idrico del borgo di Loria;

che la vena d'acqua di che trattasi, posta a quota m. 1560 s.m. in territorio del comune di Pedace, non si esaurisce nel fondo di proprietà Tancredi, ma defluisce, attraverso il vallone « Le Macchie » nel sottostante torrente Rovalicchio, inscritto al n. 150 dell'elenco delle acque pubbliche della provincia di Cosenza per finire nel lago « Arvo »;

Ritenuto che per le considerazioni su esposte l'opposizione in discussione va respinta;

Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici reso noto con il voto n. 1334 del 21 settembre 1967;

Ritenuto, pertanto, che le acque comprese nello schema di elenco suppletivo in argomento presentano indubbie caratteristiche di pubblicità sia per la loro portata, sia per la loro utilizzazione in atto;

Visto l'art. 1 del testo unico di leggi sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e gli articoli 1 e 2 del regolamento approvato con regio decreto 14 agosto 1920, n. 1225;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Decreta:

Respinta l'opposizione della ditta avv. Raffaele Tancredi di cui alle premesse del presente decreto è approvato il primo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Cosenza, giusta gli uniti esemplari vistati dal Ministro proponente che è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 26 febbraio 1969

SARAGAT

MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *dicembre* 1974
Registro n. 19 *Lavori pubblici, foglio n.* 120

PRIMO ELENCO SUPPLETIVO DELLE ACQUE PUBBLICHE DELLA PROVINCIA DI COSENZA

N d'ordine 1	Denominazione (da valle verso monte) 2	Foce o sbocco 3	Comuni toccati od attraversati 4	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua 5	*Annotazioni* 6
1	Sorgente « Le Macchie » quota 1503 s.m.	Fiume Neto	Pedace località « Le Macchie »	Sorgente stessa	
2	Sorgente « Villa Paradiso » quota s. m. 1307	Fiume Savuto	Colosimi località « Villa Paradiso »	Id.	

Visto, *il Ministro per i lavori pubblici*
MANCINI

(1141)

DECRETO MINISTERIALE 26 ottobre 1974.

Istituzione di un nuovo modello di bolletta di cauzione per il trasferimento degli oli minerali gravati da imposta di fabbricazione.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, e successive modificazioni, con il quale fu istituita una imposta di fabbricazione ed una corrispondente sovrimposta di confine sugli oli minerali e sui prodotti della loro lavorazione;

Ritenuta l'opportunità di istituire un nuovo modello di bolletta di cauzione, per il trasferimento degli oli minerali gravati da imposta di fabbricazione;

Decreta:

Art. 1.

E' istituito un nuovo modello di bolletta di cauzione per il trasferimento degli oli minerali gravati da imposta di fabbricazione.

Art. 2.

La nuova bolletta di cauzione è composta di quattro moduli del formato di millimetri 320 per 224, margini compresi, predisposti per la scrittura a ricalco, da valere, rispettivamente, come « Figlia », « Certificato di scarico », « Riscontrino » e « Matrice ».

Ciascuna bolletta di cauzione è contraddistinta, nelle varie parti costitutive, da una o più lettere dell'alfabeto latino e da un numero intero in cifre arabiche.

Le bollette di cauzione sono stampate su carta filigranata di colore « cenere » e sono messe in distribuzione impaginate con rilegatura a libro riunite mediante copertina con punti metallici.

In corrispondenza del margine laterale interno di separazione di ciascun modulo dal relativo troncone per la cucitura è impresso il bollo a secco recante la seguente dicitura: « REPUBBLICA ITALIANA - MINISTERO DELLE FINANZE ».

Sul frontespizio della copertina, di colore « giallo », sono stampati la lettera o il gruppo di lettere dell'alfabeto latino nonchè gli estremi delle indicazioni numeriche che contraddistinguono le bollette di cauzione dalla copertina stessa racchiuse.

Ciascun libro si compone di cento moduli alternati nell'ordine « Figlia », « Certificato di scarico », « Riscontrino » e « Matrice », contiene venticinque bollette ed è conforme al modello allegato al presente decreto.

Tale modello viene inserito, sotto il n. 18, nella serie H-*ter* del modulario ufficiale del ramo dogane e imposte indirette (servizio provinciale) con la denominazione di « Libro bollette di cauzione per oli minerali » ed è soggetto a conto giudiziale.

Art. 3.

I « libri bollette di cauzione per oli minerali » vengono somministrati e distribuiti seguendo la procedura vigente per la somministrazione e la distribuzione dei documenti soggetti a conto giudiziale.

Art. 4.

La scritturazione delle bollette di cauzione per oli minerali deve essere eseguita a mano, direttamente sulla figlia, a caratteri chiari, senza correzioni o raschiature, e riprodotta a ricalco sul « Certificato di scarico », sul « Riscontrino » e sulla « Matrice » con impiego di carta carbone.

Può tuttavia consentirsi che le bollette di cauzione, previo distacco dal relativo « libro », siano compilate con scrittura meccanica o elettromeccanica.

In tal caso, le « Matrici » dovranno essere stabilmente reinserite, in perfetto ordine di numerazione, nei corrispondenti libri.

In ogni caso, il timbro dell'ufficio che rilascia la bolletta di cauzione e la firma dell'incaricato del servizio devono essere apposti direttamente su ciascuno dei quattro moduli di cui la bolletta è composta.

Art. 5.

I « libri bollette di cauzione per oli minerali » scritturati si chiudono alla fine dell'esercizio finanziario e sono rimessi al competente U.T.I.F. che li spedisce per la revisione, assieme alle altre scritture delle imposte di fabbricazione, dopo che saranno pervenuti tutti i certificati di scarico ed esaurite le pratiche per la riscossione dell'imposta sulle deficienze.

L'attestazione di chiusura viene apposta a tergo della « Matrice » dell'ultima bolletta emessa durante l'anno finanziario.

Le bollette (« Figlia », « Certificato di scarico », « Riscontrino » e « Matrice ») rimaste in bianco nel « Libro bollette di cauzione per oli minerali » in corso di scritturazione alla data di chiusura dell'esercizio finanziario, devono essere annullate mediante due grosse righe parallele e con la dicitura a caratteri ben visibili: « ANNULLATA ».

Nello stesso modo devono essere annullate le bollette di cauzione ogni qualvolta esse si rendano inutilizzabili per errori di scritturazione o altre cause.

In tale evenienza, la bolletta (« Figlia », « Certificato di scarico », « Riscontrino » e « Matrice ») deve essere reinserita nel corrispondente « Libro bollette ».

Art. 6.

La bolletta di cauzione si rilascia per tutti gli oli minerali soggetti ad imposta di fabbricazione quando vengono spediti all'estero con diritto all'abbuono dell'imposta e quando vengono trasferiti gravati d'imposta nell'ambito del territorio nazionale, nei casi consentiti dalle vigenti disposizioni.

La cauzione deve essere prestata con l'osservanza delle norme stabilite dalle vigenti disposizioni in materia.

Per ottenere la bolletta di cauzione l'interessato deve presentare apposita « dichiarazione di estrazione », scritta senza cancellature ed alterazioni, dalla quale risultino, nei casi di trasporto da effettuarsi con automezzi, oltre alle specifiche indicazioni previste dallo stampato a tal uopo in uso quali la sigla ed il numero di targa del mezzo, anche il nominativo del trasportatore, citando gli estremi del documento di riconoscimento di quest'ultimo.

La « dichiarazione di estrazione » dovrà essere allegata alla « matrice » della bolletta di cauzione.

Le operazioni di estrazione del prodotto petrolifero saranno effettuate seguendo la procedura in vigore.

La bolletta « figlia », con annesso « certificato di scarico », deve scortare la merce viaggiante.

Il « riscontrino » dovrà essere trasmesso, a mezzo lettera raccomandata, al più tardi il giorno successivo non festivo a quello d'emissione, direttamente allo U.T.I.F. nella cui circoscrizione territoriale è ubicato l'opificio o il deposito della ditta destinataria.

Nel caso in cui l'opificio o il deposito ricevente siano controllati dalla dogana, il detto « riscontrino », per procedere in modo analogo, dovrà essere inviato alla dogana avente competenza territoriale.

L'U.T.I.F. di destinazione, ricevuti i riscontrini, li farà pervenire all'ufficio finanziario in cui si trova l'opificio o il deposito destinatario.

Art. 7.

Il personale addetto all'ufficio finanziario presso lo opificio o il deposito destinatario, al pervenire della merce, dovrà adempiere a tutti gli accertamenti che il caso richiede, verificando se i suggelli, per numero, qualità ed integrità, corrispondano a quelli posti alla partenza secondo la descrizione che risulta dalla bolletta di cauzione, e controllando la corrispondenza qualitativa e quantitativa del carico.

Dopo introdotta la merce nel deposito di destinazione ed effettuate le annotazioni a carico nel relativo registro di carico e scarico, riportandovi sempre la quantità accertata, il capo dell'ufficio finanziario dovrà subito trasmettere le bollette « figlie » pervenutegli, unicamente al « certificato di scarico » ed al « riscontrino », debitamente compilati in ogni loro parte, nonché ai processi verbali di accertamento e di introduzione in magazzino, all'U.T.I.F. da cui dipende.

Detto U.T.I.F. iscriverà a carico nel conto della ditta interessata la merce pervenuta ed il debito d'imposta relativo in base alla quantità effettivamente constatata all'arrivo.

Invierà, quindi, il « certificato di scarico », insieme al relativo « riscontrino », all'U.T.I.F. dalla cui circoscrizione venne effettuata la spedizione, dopo avervi riportato il numero e la data dell'allibramento operato, corredando tali indicazioni col timbro ufficiale ad umido e con la firma dell'ingegnere dirigente.

La restituzione dovrà avvenire mediante apposito elenco di trasmissione ed a mezzo di plico raccomandato.

Art. 8.

L'U.T.I.F. che riceve di ritorno i « certificati di scarico » ed i « riscontrini », eseguite le prescritte registrazioni a scarico nel conto del mittente per la quantità accertata all'arrivo, se essa è risultata inferiore a quella spedita, o per la quantità spedita, se all'arrivo è stato accertato un quantitativo uguale o superiore, ne curerà l'inoltro all'ufficio finanziario che originariamente compilò la bolletta.

Detto ufficio finanziario provvederà ad incollare i citati documenti sul retro della relativa matrice, non senza aver preso nota nel registro di magazzino delle eventuali differenze in meno che saranno assoggettate al pagamento dell'imposta di fabbricazione sulle stesse gravante, salva la concessione degli abbuoni previsti dalla legge.

Art. 9.

Lo svincolo della cauzione è subordinato agli adempimenti di cui al precedente art. 8.

Se la deficienza riscontrata in arrivo da luogo alla compilazione di verbale di contravvenzione da parte dell'ufficio finanziario di destinazione, questi ne fa cenno nella « bolletta di cauzione » e nel « certificato di scarico ».

Qualora non risulti restituito il « certificato di scarico », l'ufficio che ha emesso la bolletta chiede allo U.T.I.F. o alla dogana di destinazione se i prodotti siano arrivati e, in caso affermativo, si fa rilasciare analoga formale dichiarazione da valere come « certificato di scarico ».

Nel caso in cui i prodotti non siano arrivati a destinazione, l'ufficio finanziario di partenza redige verbale di contravvenzione e non svincola la cauzione prestata fino a quando non siano state pagate l'imposta e la relativa ammenda.

Art. 10.

Il pagamento dei diritti per i piombi o per i polizzini applicati deve essere eseguito dagli interessati mediante versamento diretto alla tesoreria con imputazione al capitolo d'entrata relativo alla imposta di fabbricazione sugli oli minerali a titolo di proventi eventuali e con la distinta dell'ammontare concernente i singoli diritti.

La quietanza di tesoreria sarà esibita al funzionario dell'ufficio finanziario che ne riporterà gli estremi sulla seconda pagina della copertina del « Libro bollette di cauzione ».

Art. 11.

Le scorte di « bollette di cauzione » modello C 21 esistenti presso gli uffici finanziari degli stabilimenti e dei depositi di oli minerali alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere utilizzate fino ad esaurimento.

Le scorte delle « bollette di cauzione » modello C 21 esistenti presso gli U.T.I.F. saranno utilizzate, dopo la somministrazione dei nuovi modelli H-*ter* 18, per gli altri usi consentiti.

Art. 12.

Il presente decreto entra in vigore il 15° giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 ottobre 1974

Il Ministro: TANASSI

ALLEGATO

N. 414 del MODULARIO
Rigoroso rendiconto

Serie H-ter - Mod. 18 - D.I.I.
(Imposta di fabbricazione)

IMPOSTA DI FABBRICAZIONE SUGLI OLI MINERALI

N. ....

Provincia di ....

UFFICIO TECNICO DELLE IMPOSTE DI FABBRICAZIONE
o DOGANA

di ....

Ufficio Finanziario presso

....

LIBRO BOLLETTE DI CAUZIONE PER OLI MINERALI

(Questo libro contiene VENTICINQUE bollette ciascuna composta di Figlia, Certificato di scarico, Riscontrino e Matrice ed è soggetto a rigoroso rendiconto)

LETTERE .... DAL N. .... AL N. ....

AVVERTENZE

La bolletta di cauzione si rilascia per tutti gli oli minerali soggetti ad imposta di fabbricazione quando vengono spediti all'estero con diritto all'abbuono dell'imposta e quando vengono trasferiti gravati d'imposta nell'ambito del territorio nazionale, nei casi consentiti dalle vigenti disposizioni.

La cauzione deve essere prestata con l'osservanza delle norme stabilite dalle vigenti disposizioni in materia.

Lo scarico del conto del mittente va fatto per la sola quantità per la quale è stato rilasciato il certificato di scarico. Pertanto per le deficienze riscontrate all'arrivo, l'Ufficio che riceve il certificato di scarico invita il mittente a versare la imposta corrispondente salvo la eventuale concessione di abbuoni previsti dalla legge. In caso di inadempimento si procede coattivamente.

Se la deficienza dà luogo alla compilazione di verbale di contravvenzione se ne fa cenno nella bolletta di cauzione e nel certificato di scarico.

Nel caso in cui i prodotti non siano arrivati a destinazione, si redige verbale di contravvenzione e non si svincola la cauzione fino a che non sia stata pagata l'imposta e la multa.

Spirato il tempo concesso senza che sia ritornato il certificato di scarico, l'Ufficio che ha emesso la bolletta chiede all'Ufficio tecnico od alla Dogana di destinazione se i prodotti siano arrivati ed, in caso affermativo, si fa rilasciare analoga formale dichiarazione da valere come certificato di scarico.

Il pagamento dei diritti per i piombi o polizzini applicati deve essere eseguito dagli interessati mediante versamento diretto alla Tesoreria con imputazione al capitolo d'entrata relativo alla imposta di fabbricazione sugli oli minerali a titolo di proventi eventuali e con la distinta dell'ammontare concernente i singoli diritti.

La quietanza di Tesoreria sarà esibita al funzionario dell'Ufficio finanziario che ne riporterà gli estremi sulla seconda pagina della copertina del libro bollette di cauzione.

I libri scritti si chiudono alla fine dell'esercizio finanziario e sono rimessi al competente UTIF che li spedisce per la revisione, assieme alle altre scritture delle imposte di fabbricazione, dopo che saranno pervenuti tutti i certificati di scarico, ed esaurite le pratiche per la riscossione dell'imposta sulle deficienze.

BOLLETTA DI CAUZIONE
X - 000000

FIGLIA

IMPOSTA DI FABBRICAZIONE SUGLI OLI MINERALI

BOLLO A SECCO

Serie H-ter - Mod. 18 D I I.
(Imposta di fabbricazione)

BOLLETTA DI CAUZIONE N. X - 000000

IMPOSTA DI FABBRICAZIONE SUGLI OLI MINERALI

FIGLIA (1)

DICHIARAZIONE per l'estrazione di prodotti S.I.F. dal
della Ditta
sito in

U.T.I.F./Dogana di
Ufficio finanziario presso

Nulla osta n. del
U.T.I.F./Dogana di

Con destinazione al
della Ditta
sito in

VISTO, si attesta l'uscita di quanto a fianco descritto e che i suggelli apposti sono integri.

Addì ....

L'AGENTE DI FINANZA
....

Data rilascio

Imposta di fabbricazione gravante lire (2)

Suggelli apposti:
piombi fissi n.
piombi mobili n.

L'imposta è garantita mediante (3)

A mezzo (4)

Il dichiarante si obbliga insieme al suo fidejussore solidale a presentare la merce sottoindicata all'impianto di destinazione entro il termine di

DOGANA DI
VISTO arrivare i prodotti a fianco descritti nella quantità di
(2) ....
....
Allibrata sul registro
Addì ....
Emessa a scarico

IL FUNZIONARIO
....

Proroga del termine di validità

QUALITÀ DEI PRODOTTI (5)	Recipienti		Quantità in	
	Tipo	N.	lordo	netto
Etilfluido contenuto				

IL DICHIARANTE

L'UFFICIO FINANZIARIO

L.S.

U.T.I.F. DI
Ufficio Finanziario presso
VISTO arrivare i prodotti a fianco descritti nella quantità di
(2) ....
....
Preso nota al n. del registro di magazzino.
Addì ....
LA DITTA

PER L'U.T.I.F.
....

NOTE:

(1) La bolletta « Figlia », con allegato il « Certificato di scarico », deve scortare la merce viaggiante ed essere consegnata all'Ufficio finanziario presso il destinatario.

(2) Indicare in cifre e in lettere.

(3) Cauzione, fidejussione o mediante scorta. In caso di esonero, indicare gli estremi della relativa concessione.

(4) Indicare il tipo del mezzo di trasporto; in caso di trasporto a mezzo natante, carro cisterna ferroviario o autobotte indicare rispettivamente il nome della nave, la matricola e la targa.

(5) Indicare anche la classificazione fiscale, l'eventuale destinazione agevolata e se trattasi di prodotti provenienti da temporanea importazione.

BOLLETTA DI CAUZIONE
X - 000000

CERTIFICATO
DI SCARICO

IMPOSTA DI FABBRICAZIONE SUGLI OLI MINERALI

BOLLO A SECCO

Serie II-ter - Mod. 18 D I I.
(Imposta di fabbricazione)

IMPOSTA DI FABBRICAZIONE SUGLI OLI MINERALI

BOLLETTA DI CAUZIONE N. X - 000000

DICHIARAZIONE per l'estrazione di prodotti S.I.F. dal
della Ditta
sito in

U.T.I.F./Dogana di
Ufficio finanziario presso

Con destinazione al
della Ditta
sito in

Data rilascio	Imposta di fabbricazione gravante lire
Suggelli apposti: piombi fissi n. piombi mobili n.	L'imposta è garantita mediante

A mezzo

Il dichiarante si obbliga insieme al suo fidejussore solidale a presentare la merce sottoindicata all'impianto di destinazione entro il termine di

Proroga del termine di validità

QUALITÀ DEI PRODOTTI	Recipienti		Quantità in	
	Tipo	N.	lordo	netto
Etilfluido contenuto				

L.S.

CERTIFICATO DI SCARICO (1)

Nulla osta n. del
U.T.I.F./Dogana di

U.T.I.F./Dogana di

Si attesta l'arrivo della partita di merce a fianco descritta gravata dell'imposta di lire ....
....
....
spedita dalla Ditta ....
alla Ditta ....
con la bolletta di cauzione a fianco indicata.

Si certifica inoltre che la partita è stata iscritta per la quantità di (2) ....
....
....
e per l'imposta di lire (2) ....
....
....
sul (3) ....
e che dalla verificazione è stata rilevata una deficienza di (2) ....
....
....

Addì ....

IL ....

Serie H-ter - Mod. 18 D.I I.
(Imposta di fabbricazione)

BOLLETTA DI CAUZIONE
X - 000000

RISCONTRINO

IMPOSTA DI FABBRICAZIONE SUGLI OLI MINERALI

BOLLO A SECCO

BOLLETTA DI CAUZIONE. N. X - 000000

IMPOSTA DI FABBRICAZIONE SUGLI OLI MINERALI

RISCONTRINO

DICHIARAZIONE per l'estrazione di prodotti S.I.F. dal
della Ditta
sito in

U.T.I.F./Dogana di
Ufficio finanziario presso

Nulla osta n. del
U.T.I.F./Dogana di

Con destinazione al
della Ditta
sito in

Data rilascio

Imposta di fabbricazione gravante lire

Suggelli apposti:
piombi fissi n.
piombi mobili n.

L'imposta è garantita mediante

A mezzo

Il dichiarante si obbliga insieme al suo fidejussore solidale a presentare la merce sottoindicata all'impianto di destinazione entro il termine di

Proroga del termine di validità

QUALITÀ DEI PRODOTTI	Recipienti		Quantità in	
	Tipo	N.	lordo	netto
Etilfluido contenuto				

U.T.I.F. / Dogana di

Si certifica che dalla verificazione all'arrivo della partita a fianco descritta è risultata la quantità di (1)
....
....
....

per cui lo sgravio dell'imposta di fabbricazione dal conto del mittente ascende a lire (1)
....
....
....

Addì ....

L'UFFICIO FINANZIARIO

....

(1) Indicare in cifre e in lettere.

L.S.

Serie N-ter - Mod. 18 D.I.I.
(Imposta di fabbricazione)

IMPOSTA DI FABBRICAZIONE SUGLI OLI MINERALI

BOLLETTA DI CAUZIONE
X - 000000

MATRICE

BOLLETTA DI CAUZIONE N. X - 000000

MATRICE

DICHIARAZIONE per l'estrazione di prodotti S.I.F. dal
della Ditta
sito in

U.T.I.F./Dogana di
Ufficio finanziario presso

Nulla osta n. del
U.T.I.F./Dogana di

Con destinazione al
della Ditta
sito in

Data rilascio

Imposta di fabbricazione gravante lire

Suggelli apposti:
piombi fissi n.
piombi mobili n.

L'imposta è garantita mediante

BOLLO A SECCO

A mezzo

Il dichiarante si obbliga insieme al suo fidejussore solidale a presentare la merce sottoindicata all'impianto di destinazione entro il termine di

Proroga del termine di validità

QUALITÀ DEI PRODOTTI	Recipienti		Quantità in	
	Tipo	N.	lordo	netto
Etilfluido contenuto				

IL DICHIARANTE

L'UFFICIO FINANZIARIO

L.S.

IMPOSTA DI FABBRICAZIONE SUGLI OLI MINERALI

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1974.

Devoluzione per l'anno 1973 alle provincie autonome di Trento e di Bolzano della somma sostitutiva della quota variabile di I.G.E., già assegnata alla regione Trentino-Alto Adige per l'anno 1972.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 78 del testo unificato delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, il quale prevede l'assegnazione annuale alle provincie autonome di Trento e di Bolzano di una quota del gettito dell'imposta generale sull'entrata, relativo al territorio regionale, e delle tasse ed imposte sugli affari che non siano già assegnate da altre norme del medesimo statuto, in quota fissa, alla regione ed alle stesse province;

Visto l'art. 90 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, il quale ha stabilito, fra l'altro, l'abolizione, con decorrenza dal 1° gennaio 1973, della citata imposta generale sull'entrata;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, recante disposizioni per l'attribuzione alle Regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano di somme sostitutive dei tributi soppressi per effetto della riforma tributaria, già assegnati alle regioni e province medesime in quota fissa ed in quota variabile;

Considerato che, in virtù del citato art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 638/1972, alla determinazione delle somme sostitutive dei tributi assegnati in quota variabile deve procedersi mediante maggiorazione degli importi corrisposti nell'ultimo anno di applicazione dei tributi stessi, in misura da stabilirsi di anno in anno, sentite le amministrazioni interessate, con decreto del Ministro per le finanze di concerto con quello per il tesoro;

Ritenuto che nell'ambito di applicazione delle riportate disposizioni del più volte citato art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 638, ricade, per la regione Trentino-Alto Adige, la sola imposta generale sull'entrata in quanto soppressa col 1° gennaio 1973 ed attribuita, ai sensi dell'art. 60 del precedente testo statutario, nell'anno1972, alla regione medesima nella quota dei 7/10, pari a L. 10.265.437.758;

Considerato che detta imposta è stata poi attribuita dal menzionato art. 78 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, in quota variabile, alle province di Trento e di Bolzano, talché la somma sostitutiva dell'imposta stessa di cui al medesimo art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 638, concorre a formare la quota variabile spettante alle due province;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 novembre 1974, adottato di concerto con i Ministri per le finanze, per l'interno e per il tesoro, in corso di registrazione alla Corte dei conti, concernente la determinazione della quota variabile spettante alle due province tridentine ai sensi dell'art. 78 del nuovo statuto, il quale prevede l'attribuzione, per lo anno 1973, alle province medesime di una somma sostitutiva della quota variabile dell'I.G.E., già devoluta alla regione Trentino-Alto Adige per l'anno 1972, ammontante complessivamente a L. 19.080.399.060, da ripartirsi fra dette province in modo da integrare, col provento delle quote di tributi assegnate con il precedente art. 1 del suddetto decreto interministeriale, la somma convenuta di L. 21.000 milioni per ciascuna provincia;

Ritenuto che la predetta somma sostitutiva della quota variabile I.G.E. dovuta alle province autonome tridentine per l'anno 1973 dovrà far carico al cap. 1807 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1974, il cui stanziamento viene corrispondentemente aumentato, con decreto del Ministro per il tesoro emanato ai sensi dell'art. 25 della legge 23 febbraio 1974, n. 24, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno 1974, mediante riduzione del fondo per l'attuazione dell'ordinamento regionale delle regioni a statuto speciale iscritto al cap. 3210 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per detto anno 1974;

Visto l'accordo manifestato dai presidenti delle giunte provinciali di Trento e di Bolzano;

Decreta:

Art. 1.

Alle province autonome di Trento e di Bolzano è attribuita, per l'anno 1973, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, una somma sostitutiva della quota variabile dell'I.G.E., quota già assegnata alla regione Trentino-Alto Adige per l'anno 1972 nella misura dei 7/10, ai sensi dell'art. 60 del precedente testo statutario tridentino, ed ora spettante alle due province in virtù dell'art. 78 del nuovo testo unificato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

La maggiorazione da applicare, ai sensi del citato articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 638/1972, alla quota variabile di I.G.E. devoluta per l'anno 1972, è determinata nella misura dell'85,87029% (ottantacinque e ottantasettemilaventinove per cento).

Art. 2.

L'onere derivante dall'applicazione del precedente articolo 1 graverà sul cap. 1807 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1974.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 novembre 1974

Il Ministro per le finanze
TANASSI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *febbraio* 1975
Registro n. 10 *Finanze, foglio n.* 351

(1635)

DECRETO MINISTERIALE 11 febbraio 1975.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1975 dei lavoratori agricoli della provincia di Salerno.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1975, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1975 nella provincia di Salerno ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti	L. 6.638
Salariati fissi:	
comuni	» 5.267
qualificati	» 5.797
specializzati	» 6.280

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 febbraio 1975

Il Ministro: TOROS

(1297)

DECRETO MINISTERIALE 21 febbraio 1975.

Autorizzazione alla società « La Nationale » di assicurazioni S.p.a., in Roma, ad emettere polizze fidejussorie a garanzia di appalti di esattorie comunali e ricevitorie provinciali delle imposte dirette.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 39, n. 5 del testo unico 15 maggio 1963, n. 858, concernente la facoltà di prestare la cauzione per gli appalti esattoriali fino all'85% del suo ammontare mediante polizza fidejussoria emessa da istituti di assicurazione autorizzati dal Ministro per le finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603, recante modifiche ed integrazioni al predetto testo unico;

Visto il regio decreto-legge 7 agosto 1931, n. 1113, concernente norme riguardanti le cauzioni esattoriali prestate con polizze fidejussorie;

Vista la domanda prodotta dalla società « La Nationale » di assicurazioni S.p.a., con sede in Roma, con la quale essa ha reso noto che a mezzo di propri trattati di riassicurazione è in grado di prestare attualmente garanzie assicurative nello specifico settore degli appalti esattoriali fino alla concorrenza di un miliardo di lire per ciascun rischio;

Visto il parere favorevole espresso dalla Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo entro i limiti suddetti;

Decreta:

La società « La Nationale » di assicurazioni S.p.a., con sede in Roma, è autorizzata ad emettere fino alla concorrenza di un miliardo di lire per ciascun rischio relativo ai contratti di appalto delle ricevitorie provinciali e delle esattorie comunali delle imposte dirette, la polizza fidejussoria che, a termini dell'art. 39, n. 5 del testo unico 15 maggio 1963, n. 858, gli esattori e ricevitori possono prestare a cauzione dell'appalto alle condizioni di polizza approvate dal Ministro per le finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 febbraio 1975

Il Ministro: VISENTINI

(1684)

ORDINANZA MINISTERIALE 17 dicembre 1974.

Misure profilattiche contro il colera per le provenienze dal Kenya.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la comunicazione dell'Organizzazione mondiale della sanità riguardante l'insorgenza di casi di colera nel Kenya;

Visto il regolamento sanitario internazionale n. 2 dell'Organizzazione mondiale della sanità di cui è stata data piena ed intera esecuzione in Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;

Visto il regolamento per la sanità marittima, approvato con regio decreto 26 settembre 1895, n. 636, e successive modifiche;

Visto il regolamento per la polizia sanitaria dell'aeronavigazione, approvato con regio decreto 2 maggio 1940, n. 1045;

Ordina:

Art. 1.

Le provenienze dal Kenya sono sottoposte, con decorrenza immediata, alle misure quarantenarie contro il colera previste dal regolamento sanitario internazionale n. 2 dell'Organizzazione mondiale della sanità, approvato e reso esecutivo in Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861.

Art. 2.

Gli uffici sanitari di confine e gli uffici dei medici provinciali sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 dicembre 1974

Il Ministro: GULLOTTI

(1636)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 13 dicembre 1974, registro n. 10 Presidenza, foglio n. 19, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario al Capo dello Stato presentato il 23 marzo 1973 dal sig. Bruno Andreani ed altri, dipendenti della regione Toscana, avverso l'art. 68, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, recante norme sulla disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo.

(1233)

Con decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 27 dicembre 1974, registro n. 10 Presidenza, foglio n. 49, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario al Capo dello Stato presentato in data 5 gennaio 1973 dal sig. Fernando Lazzareschi ed altri, dipendenti della regione Toscana, avverso l'art. 68, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, recante norme sulla disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo.

(1234)

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Forlì

Con decreto 10 ottobre 1974, n. 1, del Ministro per la difesa di concerto con il Ministro per le finanze, è stata dismessa dal demanio pubblico, ramo Difesa (Aeronautica), e trasferita tra i beni patrimoniali dello Stato una aliquota dell'immobile denominato ex Centro R.T., in comune di Forlì, e contraddistinta nel catasto del predetto comune alla pag. 15806, foglio 201, mappale 790, della superficie di mq. 27.

(1235)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Laives

Con decreto 5 ottobre 1974, n. 121-*bis*, del Ministro per la difesa di concerto con il Ministro per le finanze, è stata dismessa dal demanio pubblico, ramo Difesa (Aeronautica), e trasferita tra i beni patrimoniali dello Stato una aliquota di sedime costituente l'ex deposito autoveicoli di Laives (Bolzano), sita nello stesso comune e contraddistinta nel catasto con i seguenti dati:

part. 510/II, foglio 3, particella 551, sup. da dism. mq. 7937.

(1236)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1975, registro n. 2 Agricoltura, foglio n. 82, il ricorso presentato il 3 giugno 1971 da Raimondi Guido avverso la delibera del presidente dell'Ente Delta Padano - Ente di sviluppo 30 novembre 1970, n. 1033, è respinto e dichiarato inammissibile per la richiesta retrodatazione al 1958 della promozione ad archivista.

(1238)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Smarrimento di certificati sostitutivi, a tutti gli effetti, di diplomi originali di abilitazione professionale

Il dott. Dante Simonini, nato a Bologna il 5 aprile 1939, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dall'Università di Bologna in data 2 maggio 1964.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Bologna.

(1385)

Il dott. Ernesto Tosoni, nato a Parma il 12 marzo 1949, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dall'Università di Parma in data 30 aprile 1974.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Parma.

(1386)

Il dott. Luigi Angelini, nato ad Ascoli Piceno l'8 gennaio 1949, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dall'Università di Roma in data 16 febbraio 1974.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

(1387)

Il dott. Giancarlo Variolo, nato a Udine il 10 agosto 1938, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dall'Università di Bologna in data 12 aprile 1966.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Bologna.

(1388)

Il dott. Alessandro Calogerà, nato a Fabriano (Ancona) il 13 luglio 1946, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dall'Università di Bologna in data 20 febbraio 1974.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Bologna.

(1389)

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 30 ottobre 1974, registro n. 80 Istruzione, foglio n. 196, è stato respinto il ricorso straordinario proposto dal sig. D'Argento Fortunato Aldo, avverso la decisione del provveditore agli studi di Milano, in data 17 giugno 1971, con la quale veniva respinto il ricorso gerarchico presentato dal ricorrente contro il provvedimento di licenziamento dal posto di magazziniere non di ruolo presso l'istituto tecnico femminile di Milano, adottato nei suoi confronti dal preside dell'Istituto stesso.

(958)

Con decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 25 ottobre 1974, registro n. 79 Istruzione, foglio n. 108, è stato respinto il ricorso straordinario proposto dalla prof.ssa Lazzaro Pajno Concetta, avverso la decisione 9 febbraio 1968, n. 29922, del provveditore agli studi di Messina, con la quale veniva respinto un precedente ricorso dell'interessata contro la revoca di una supplenza conferitale dal preside dell'istituto tecnico commerciale di Milazzo per cinque ore settimanali di lezione.

(956)

Con decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 18 gennaio 1975, registro n. 2 Istruzione, foglio n. 296, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto in data 3 ottobre 1970 dal prof. Ezio Caprio, avverso la decisione della commissione per ricorsi del 23 marzo 1970 avente ad oggetto il provvedimento di licenziamento dell'interessato adottato dal preside del liceo classico di Avellino con nota del 25 febbraio 1970, n. 2957.

(1390)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Annullamento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 26-PA »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Pellegrino Eugenio, in Palermo, via Gelso n. 21, già assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi «26-PA» non ha rinnovato la concessione del marchio stesso (art. 10 della legge 30 gennaio 1968, n. 46) e, alle indagini esperite, è risultata irreperibile.

Pertanto i punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono da considerarsi annullati.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Palermo.

(1463)

Annullamento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 27-PA »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Piazza Giuseppe, in Palermo, via Maurolico n. 53, già assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi «27-PA» non ha rinnovato la concessione del marchio stesso (art. 10 della legge 30 gennaio 1968, n. 46) e, alle indagini esperite, è risultata irreperibile.

Pertanto i punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono da considerarsi annullati.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Palermo.

(1464)

Annullamento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 29-PA »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Scimeca Salvatore, in Palermo, piazza G. Melè n. 58, già assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi «29-PA» non ha rinnovato la concessione del marchio stesso (art. 10 della legge 30 gennaio 1968, n. 46) e, alle indagini esperite, è risultata irreperibile.

Pertanto i punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono da considerarsi annullati.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Palermo.

(1465)

Annullamento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 71-PA »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Scibilia Giuseppe, in Palermo, via V. Emanuele n. 420, già assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 71-PA » non ha rinnovato la concessione del marchio stesso (art. 10 della legge 30 gennaio 1968, n. 46) e, alle indagini esperite, è risultata irreperibile.

Pertanto i punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono da considerarsi annullati.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Palermo.

(1467)

Annullamento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 58-PA »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Cottone Filippo, in Palermo, via Argenteria Vecchia n. 36, già assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 58-PA » non ha rinnovato la concessione del marchio stesso (art. 10 della legge 30 gennaio 1968, n. 46) e, alle indagini esperite, è risultata irreperibile.

Pertanto i punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono da considerarsi annullati.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Palermo.

(1468)

Annullamento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 59-PA »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Cottone Antonino, in Palermo, piazzetta S. Eligio n. 16, già assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 59-PA » non ha rinnovato la concessione del marchio stesso (art. 10 della legge 30 gennaio 1968, n. 46) e, alle indagini esperite, è risultata irreperibile.

Pertanto i punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono da considerarsi annullati.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Palermo.

(1469)

Annullamento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 70-PA »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Candido Salvatore, in Palermo, via Beati Paoli n. 12, già assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 70-PA » non ha rinnovato la concessione del marchio stesso (art. 10 della legge 30 gennaio 1968, n. 46) e, alle indagini esperite, è risultata irreperibile.

Pertanto i punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono da considerarsi annullati.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Palermo.

(1466)

Deformazione del punzone per la bollatura dei metalli preziosi, recante il marchio di identificazione « 126-GE »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che è stato deformato un punzone recante il marchio di identificazione « 126-GE », a suo tempo assegnato alla ditta Figli di Domenico Bracco, in Genova, via Monticelli n. 78/R.

(1309)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 5-SV »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati due punzoni recanti il marchio di identificazione « 5-SV », a suo tempo assegnati alla ditta Bertone Enrica, in Savona, via Ancona n. 2/c.

(1310)

Deformazione del punzone per la bollatura dei metalli preziosi, recante il marchio di identificazione « 7-CN »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che è stato deformato un punzone recante il marchio di identificazione « 7-CN », a suo tempo assegnato alla ditta Bertero Giancarlo, in Mondovì (Cuneo), piazza Adua n. 1.

(1311)

Deformazione del punzone per la bollatura dei metalli preziosi, recante il marchio di identificazione « 1963-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che è stato deformato un punzone recante il marchio di identificazione « 1963-AL », a suo tempo assegnato alla ditta Catalano & Cassibba, in Valenza (Alessandria), via XII Settembre n. 1.

(1312)

Deformazione del punzone per la bollatura dei metalli preziosi, recante il marchio di identificazione « 1957-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che è stato deformato un punzone recante il marchio di identificazione « 1957-AL », a suo tempo assegnato alla ditta Cresta Mario, in Valenza (Alessandria), via Rimini n. 2.

(1313)

Deformazione del punzone per la bollatura dei metalli preziosi, recante il marchio di identificazione « 1936-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che è stato deformato un punzone recante il marchio di identificazione « 1936-AL », a suo tempo assegnato alla ditta Negri & Piovan, in Valenza (Alessandria), via Camurati n. 6.

(1314)

Deformazione del punzone per la bollatura dei metalli preziosi, recante il marchio di identificazione « 1914-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che è stato deformato un punzone recante il marchio di identificazione « 1914-AL », a suo tempo assegnato alla ditta « Styl Or » di Rovero Lucia, in Valenza (Alessandria), via Faiteria n. 16.

(1315)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 2-CZ »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati due punzoni recanti il marchio di identificazione « 2-CZ », a suo tempo assegnati alla ditta Mercurio Salvatore, in Catanzaro, corso Mazzini n. 21.

(1316)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 1856-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati due punzoni recanti il marchio di identificazione « 1856-AL », a suo tempo assegnati alla ditta Odone & Meli, in Valenza (Alessandria), vicolo M. del Pero n. 13.

(1317)

Deformazione del punzone per la bollatura dei metalli preziosi, recante il marchio di identificazione « 1846-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che è stato deformato un punzone recante il marchio di identificazione « 1846-AL », a suo tempo assegnato alla ditta Barbierato Dante, in Valenza (Alessandria), via Rossini n. 8.

(1318)

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1975, registro n. 2 Tesoro, foglio n. 26, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto in data 10 novembre 1969 dalla sig.ra Gelonese Paolina Raffaella, in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(1606)

Con decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1975, registro n. 2 Tesoro, foglio n. 53, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto in data 22 aprile 1970 dal signor Cleva Giuseppe, in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(1607)

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1975, registro n. 2 Tesoro, foglo n. 16, è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario proposto in data 13 novembre 1969 dal sig. Purger Marcello, avverso il decreto ministeriale 20 settembre 1968, n. 6128-*B*, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(1601)

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1975, registro n. 2 Tesoro, foglio n. 15, è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario proposto in data 5 novembre 1969 dal sig. Glavic Anteo, avverso il decreto ministeriale 20 settembre 1968, numero 5965-*B*, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(1602)

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1975, registro n. 2 Tesoro, foglio n. 17, è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario proposto in data 27 gennaio 1970 dal sig. Pleticos Jakov, avverso il decreto ministeriale 20 settembre 1968, numero 5794-*B*, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(1603)

Con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1975, registro n. 2 Tesoro, foglio n. 46, è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario proposto in data 15 gennaio 1970 dalla signora Kovsca Alojzija, avverso il decreto ministeriale 20 settembre 1968, n. 7020-*B*, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 19633, n. 2043.

(1600)

Con decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1975, registro n. 3 Tesoro, foglio n. 62, è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario proposto in data 18 giugno 1970 dal sig. Vretenar Rikardo, avverso il decreto ministeriale 20 settembre 1968, n. 5608-*B*, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(1604)

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1975, registro n. 2 Tesoro, foglio n. 28, è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario proposto in data 25 novembre 1969 dalla signora Melevoj Olga nata Bozan, avverso il decreto ministeriale 20 settembre 1968, n. 7898-*B*, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(1605)

Con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1975, registro n. 2 Tesoro, foglio n. 45, è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario proposto in data 17 dicembre 1969 dalla signora Zigman Tonica, avverso il decreto ministeriale 20 settembre 1968, n. 8671-*B*, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(1599)

Con decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1975, registro n. 3 Tesoro, foglio n. 79, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto in data 21 aprile 1970 dalla signora Sorli Maria vedova Batistuta, in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(1608)

Con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1975, registro n. 2 Tesoro, foglio n. 48, è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario proposto in data 24 febbraio 1970 dal sig. Zetko Ivan, avverso il decreto ministeriale 20 settembre 1968, numero 6025-*B*, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(1619)

Con decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1975, registro n. 2 Tesoro, foglio n. 12, è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario proposto in data 1° settembre 1969 dal sig. Stegel Franc, avverso il decreto ministeriale 20 settembre 1968, numero 0390-*B*, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(1620)

Con decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1975, registro n. 2 Tesoro, foglio n. 11, è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario proposto in data 15 novembre 1969 dal sig. Sirola Gino, avverso il decreto ministeriale 20 settembre 1968, numero 5163-*B*, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(1621)

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1975, registro n. 2 Tesoro, foglio n. 21, è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario proposto in data 2 febbraio 1970 dal sig. Saule Riccardo, avverso il decreto ministeriale 20 settembre 1968, numero 6508-*B*, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(1622)

Con decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1975, registro n. 2 Tesoro, foglio n. 23, è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario proposto in data 24 aprile 1970 dal sig. Svic Berto, avverso il decreto ministeriale 20 settembre 1968, n. 5831-*B*, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(1623)

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1975, registro n. 2 Tesoro, foglio n. 20, è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario proposto in data 1° giugno 1970 dalla signora Pavletic Vjekoslava, avverso il decreto ministeriale 20 settembre 1968, n. 6011-*B*, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(1624)

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1975, registro n. 2 Tesoro, foglio n. 19, è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario proposto in data 22 ottobre 1969 dal sig. Podgornik Antonio, avverso il decreto ministeriale 20 settembre 1968, n. 5921-*B*, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(1625)

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1975, registro n. 2 Tesoro, foglio n. 18, è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario proposto in data 23 aprile 1970 dalla signora Pamic Albina in Ianza, avverso il decreto ministeriale 20 settembre 1968, n. 5245-*B*, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(1626)

Con decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1975, registro n. 2 Tesoro, foglio n. 39, è stato respinto il ricorso straordinario proposto in data 26 maggio 1969 dalla sig.ra Furlan Maria nata Persic, avverso il decreto ministeriale 20 settembre 1968, n. 5499-*B*, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(1539)

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1975, registro n. 2 Tesoro, foglio n. 43, è stato respinto il ricorso straordinario proposto in data 30 giugno 1969 dalla sig.ra Furlan Ottilia vedova Zimolo, avverso il decreto ministeriale 20 settembre 1968, n. 5001-*B*, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(1540)

Con decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1975, registro n. 3 Tesoro, foglio n. 78, è stato respinto il ricorso straordinario proposto in data 12 giugno 1970 dalla sig.ra Sergo Marija, avverso il decreto ministeriale 20 settembre 1968, n. 5486-*B*, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(1541)

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1975, registro n. 3 Tesoro, foglio n. 67, è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario proposto in data 16 dicembre 1969 dalla signora Rupnik Marija nata Velikajne, avverso il decreto ministeriale 20 settembre 1968, n. 5555-*B*, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(1596)

Con decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1975, registro n. 3 Tesoro, foglio n. 71, è stato respinto il ricorso straordinario proposto in data 9 luglio 1969 dal sig. Rusjan Anton, avverso il decreto ministeriale 20 settembre 1968, n. 8248-*B*, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(1543)

Con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1975, registro n. 2 Tesoro, foglio n. 49, è stato respinto il ricorso straordinario proposto in data 17 gennaio 1970 dalla sig.ra Codron Laura in Frajnd, avverso il decreto ministeriale 20 settembre 1968, n. 8578-*B*, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(1544)

Con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1975, registro n. 2 Tesoro, foglio n. 50, è stato respinto il ricorso straordinario proposto in data 6 giugno 1969 dalla sig.ra Codutti Maria, avverso il decreto ministeriale 20 settembre 1968, n. 5117-*B*, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(1545)

Con decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1975, registro n. 3 Tesoro, foglio n. 77, è stato respinto il ricorso straordinario proposto in data 9 agosto 1969 dalla sig.ra Gulic Ljudmila, avverso il decreto ministeriale 20 settembre 1968, n. 7825-*B*, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(1546)

Con decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1975, registro n. 3 Tesoro, foglio n. 74, è stato respinto il ricorso straordinario proposto in data 13 marzo 1969 dal sig. Gulì Giuseppe, avverso il decreto ministeriale 20 settembre 1968, n. 1347-*B*, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(1547)

Con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1975, registro n. 2 Tesoro, foglio n. 52, è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario proposto in data 4 aprile 1970 dal sig. Bacac Viktor, avverso il decreto ministeriale 20 settembre 1968, n. 5748-*B*, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(1595)

Con decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1975, registro n. 3 Tesoro, foglio n. 73, è stato respinto il ricorso straordinario proposto in data 4 marzo 1969 dalla sig.ra Gardini Giulia, avverso il decreto ministeriale 20 settembre 1968, n. 4838-*B*, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(1542)

Con decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1975, registro n. 2 Tesoro, foglio n. 38, è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario proposto in data 1° settembre 1968 dalla signora Canzutti Elisabetta nata Basello, avverso il decreto ministeriale 20 settembre 1968, n. 4844-*B*, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(1597)

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1975, registro n. 3 Tesoro, foglio n. 66, è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario proposto in data 21 novembre 1969 dalla signora Iannelli Francesca nata Cvetan, avverso il decreto ministeriale 20 settembre 1968, n. 7454-*B*, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(1598)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili in comune di S. Biagio di Collalta

Con decreto 20 novembre 1974, n. 800, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di reliquati resisi disponibili a seguito dei lavori di rettifica dello scolo Vallio in comune di S. Biagio di Collalta (Treviso) segnati nel catasto del comune medesimo al foglio n. 5 mappali 175 (mq 40) e 176 (mq 30) della superficie complessiva di mq 70 ed indicati nell'estratto di mappa rilasciato il 17 aprile 1974 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Treviso; estratto di mappa che fa parte integrante del decreto stesso.

(1638)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Treviso

Con decreto 21 ottobre 1974, n. 1044/73, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno di nuova formazione in comune di Treviso, segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 3 mappale 1/e ½ (ha 0.00.28) e al foglio n. 6 mappale 70/c ½ (ha 0.02.76) della superficie complessiva di ha 0.03.04 ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 1° febbraio 1973 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Treviso; estratto di mappa che fa parte integrante del decreto stesso.

(1639)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni in comune di Costa Volpino

Con decreto 22 ottobre 1974, n. 63, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato dei terreni costituenti pertinenze idrauliche del fiume Oglio, segnati nel catasto del comune di Costa Volpino (Bergamo) al foglio n. 6 mappali 3505/a (mq 21.870); 5037 (mq 1020), 5039 (mq 230); 5040 (mq 820) e 5044/a (mq 360) della superficie complessiva di mq 24.300 ed indicati nello schizzo planimetrico rilasciato il 13 maggio 1972 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Bergamo; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(1640)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Marmirolo

Con decreto 21 ottobre 1974, n. 1123/73, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un reliquato del canale scaricatore di Mincio ex canale Gardesana, in comune di Marmirolo (Mantova) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 10 mappale 132 della superficie di mq 22 ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 13 settembre 1973 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Mantova; estratto di mappa che fa parte integrante del decreto stesso.

(1641)

MINISTERO DELL'INTERNO

Conferimento di attestati di pubblica benemerenza al valor civile

Con decreto ministeriale 18 ottobre 1974, il Ministro per l'interno, in seguito a parere della commissione prevista dall'art. 7 della legge 2 gennaio 1958, n. 13, ha conferito i seguenti attestati di pubblica benemerenza al valore civile:

Pulvirenti Filippo, capo squadra dei vigili del fuoco e Violante Benito, capo squadra dei vigili del fuoco, il 19 settembre 1971 in Priolo Melilli (Siracusa). — Accorso coraggiosamente, assieme ad altro animoso, in prossimità di una nave dov'erasi sviluppato un violento incendio, riusciva ad impedire con il tempestivo lancio di schiumogeno il propagarsi delle fiamme, evitando così più gravi conseguenze.

Marauda Giuseppe, il 17 gennaio 1972, in Genova. — Generosamente si prodigava con altro animoso nel tentativo di spegnere un incendio sviluppatosi in un appartamento.

Santoro Giovanni, maresciallo ordinario dei carabinieri, e Ursillo Emilio, appuntato dei carabinieri, il 19 luglio 1972 in Porto S. Stefano (Grosseto). — Penetrato coraggiosamente in un appartamento in fiamme, si prodigava, unitamente ad altro generoso, nello spegnimento dell'incendio, riuscendo quindi a trasportare all'esterno una bombola di gas già surriscaldata.

De Salvo Angelo, capo squadra dei vigili del fuoco e Calafiore Nazzareno, vigile del fuoco, il 31 luglio 1972 in Messina. — Per essersi prodigato, assieme ad altro animoso, nelle difficili operazioni di soccorso ad un giovane rimasto isolato su un costone di roccia friabile a strapiombo sul mare.

Falcone Pietro, capo furiere di 2ª classe della Marina militare, l'8 agosto 1972 in Latina. — Per avere tratto in salvo un bambino già lambito dal fuoco all'interno di una tenda.

Lauri Silvano, l'8 agosto 1972 in Latina. — Si introduceva coraggiosamente in una tenda in fiamme collaborando con altro animoso nel soccorrere un bambino già lambito dal fuoco.

Santagata Giuseppe, il 13 settembre 1972 in Capua (Caserta). — Con tempestivo e coraggioso intervento riusciva a staccare dai fili della corrente elettrica un operaio colpito da violenta scarica, salvandolo così da sicura morte.

Giuliani Giuliano, il 13 dicembre 1972 in Roma. — Per aver fatto scudo col proprio corpo ad un ragazzo che stava per essere investito da blocchi di calcinaccio staccatisi da un muro.

Viale Giuseppe, il 13 febbraio 1973 in Torino. — Coraggiosamente ingaggiava un conflitto a fuoco con tre malviventi, riuscendo a sventare una rapina ad un supermercato.

Pagani Pietro, il 9 giugno 1973 in Firenze. — Con la propria motoretta si poneva coraggiosamente all'inseguimento di due scippatori riuscendo a raggiungerli. Benchè percosso dai malviventi, successivamente dileguatisi in uno stabile, non esitava ad avvertire la polizia collaborando, quindi, alla loro cattura.

Vinci Francesco, il 12 luglio 1973 in Ostuni (Brindisi). — Prontamente accorso con una barca traeva a bordo un bagnante in procinto di annegare nel mare agitato. Nel fare ritorno a riva, scorgeva una bambina già sommersa dalle acque e, con tempestivo intervento, la salvava.

Coppolella Giuseppe, il 14 luglio 1973 in Cerignola (Foggia). — In occasione di una violenta esplosione in una fabbrica di fuochi artificiali, collaborava generosamente con altro animoso nel soccorrere un operaio ferito e nel sottrarre alle fiamme il corpo senza vita di un secondo operaio.

Locci Bruno, appuntato dei carabinieri e Rabuazzo Giuseppe, appuntato dei carabinieri, il 31 luglio 1973 in Catania. — Si slanciava nelle agitate acque del mare in soccorso di due ragazzi in procinto di annegare, riuscendo, dopo strenui sforzi, a trarli in salvo, con l'aiuto di due commilitoni.

Mariani Angelo, finanziere, il 7 agosto 1973 in Pedaso (Ascoli Piceno). — Con generoso intervento traeva a riva un bambino in procinto di annegare nelle acque del mare.

Ghigi Bruno, il 7 settembre 1973 in Venezia. — Per aver tratto in salvo, con tempestivo intervento, un bambino caduto in un canale ed in procinto di annegare.

Lettieri Antonio, brigadiere dei carabinieri, il 13 ottobre 1973 in Linguaglossa (Catania). — Penetrava, con generosa determinazione, in un appartamento in fiamme, riuscendo ad afferrare e portare all'esterno una bombola di gas già surriscaldata, evitando così ulteriori, gravi conseguenze.

(1128)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Corigliano Calabro, in amministrazione straordinaria.

Nella riunione del 28 gennaio 1975, tenuta dal comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Corigliano Calabro, società cooperativa a responsabilità illimitata con sede in Corigliano Calabro (Cosenza), in amministrazione straordinaria, l'avv. Aldo Aloe è stato nominato presidente del comitato stesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 58, secondo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

(1283)

REGIONE LAZIO

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Trevignano Romano

Con deliberazione della giunta regionale 23 dicembre 1974, n. 6033, vistata dalla commissione di controllo nella seduta dell'11 febbraio 1975 con verbale n. 167/270, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Trevignano Romano (Roma).

Gli atti e gli elaborati del piano di che trattasi rimarranno depositati, a libera visione del pubblico, presso la segreteria del comune interessato, ai sensi dell'art. 10, terzultimo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche ed integrazioni.

(1709)

Variante al piano regolatore generale del comune di Alatri

Con deliberazione della giunta regionale 3 dicembre 1974, n. 5019, resa esecutiva dalla commissione di controllo sugli atti regionali nella seduta del 4 gennaio 1975, è stata approvata la variante al vigente piano regolatore generale del comune di Alatri (Frosinone) per l'ampliamento dello stabilimento Arfecavi S.p.a.

Copia di tale deliberazione sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune, ai sensi dell'art. 10, terzultimo comma, della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(1398)

REGIONE CALABRIA

Approvazione del regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione del comune di Villapiana

Con decreto del presidente della regione 14 gennaio 1975, n. 70, in conformità alla deliberazione del consiglio regionale 8 novembre 1974, n. 371, esecutiva ai sensi di legge, è approvato il regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione del comune di Villapiana (Cosenza) adottato dal comune stesso con atto consiliare 28 agosto 1973, n. 27.

Copia di tale decreto e degli atti tecnici relativi, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati a libera visione del pubblico ai sensi dell'art. 10, comma sesto, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(1512)

REGIONE TOSCANA

Variante al piano regolatore generale del comune di Prato

Con deliberazione della giunta regionale 27 dicembre 1974, n. 14675, è stata approvata la variante al piano regolatore generale, carcere giudiziario in località Ponte alla Dogaia (determinazioni) del comune di Prato (Firenze), ai sensi e per gli effetti della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche e integrazioni.

(1551)

Variante al piano regolatore generale del comune di Massa

Con deliberazione della giunta regionale 27 dicembre 1974, n. 14682, è stata approvata la variante n. 6 alle norme di attuazione del piano regolatore generale (determinazioni finali) del comune di Massa (Massa Carrara), ai sensi e per gli effetti della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche e integrazioni.

(1552)

Variante al piano regolatore generale del comune di Cecina

Con deliberazione della giunta regionale 8 gennaio 1975, n. 67, è stata approvata la variante al piano regolatore generale zona sud dell'abitato di Cecina Mare del comune di Cecina (Livorno), ai sensi e per gli effetti della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche e integrazioni.

(1549)

Varianti al piano regolatore generale del comune di Rosignano Marittimo

Con deliberazione della giunta regionale 15 gennaio 1975, n. 183, è stata approvata la variante al piano regolatore generale in località Caletta, frazione Castiglioncello (determinazioni) del comune di Rosignano Marittimo (Livorno), ai sensi e per gli effetti della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche e integrazioni.

(1554)

Con deliberazione della giunta regionale 15 gennaio 1975, n. 182, è stata approvata la variante al piano regolatore generale per palestra ginnica nella località Rosignano Solvay (determinazioni) del comune di Rosignano Marittimo (Livorno), ai sensi e per gli effetti della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche e integrazioni.

(1553)

Variante al piano di zona del comune di Lastra a Signa

Con deliberazione della giunta regionale 3 gennaio 1975, n. 16, è stata approvata la variante al piano per l'edilizia economica e popolare per la zona di S. Maria a Castagnolo delle zone da destinare allo sviluppo della edilizia economica e popolare del comune di Lastra a Signa (Firenze), ai sensi e per gli effetti della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(1550)

PREFETTURA DI TRIESTE

Ripristino di cognome nella forma originaria

IL PREFETTO

Visto il decreto prefettizio n. 11419/12172 del 25 settembre 1928, con il quale il cognome del sig. Taučer Francesco, nato a Trieste il 28 settembre 1890, venne ridotto nella forma italiana di « Tauzzi », a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, con estensione alla moglie Giustina Sosic ed ai figli Roberto, Slavica e Albina;

Vista la domanda di data 17 maggio 1974, corredata della prescritta documentazione, con la quale il sig. Tauzzi Marcello, nato a Trieste il 21 novembre 1929 e qui residente in via degli Alpini n. 135/2, chiede la restituzione del proprio cognome dalla forma italiana in quella originaria di « Taučer », posseduto dal padre Taučer Francesco prima della emanazione del decreto sopra indicato;

Visti gli atti e ritenuto che l'istanza meriti accoglimento;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il decreto prefettizio citato in premessa è revocato per quanto riguarda gli effetti nei confronti del figlio di Francesco, Tauzzi Marcello, il cui cognome è restituito, pertanto, nella forma originaria di « Taučer ».

Eguale restituzione in pristino viene fatta per il cognome Tauzzi assunto dalla moglie del predetto, Gustin Elena, nata a Monrupino (Trieste) il 1° luglio 1932.

Uguale restituzione è disposta poi nei confronti dei figli:

1) Tauzzi Rodolfo, nato a Trieste il 24 luglio 1958;

2) Tauzzi Franco, nato a Trieste il 3 settembre 1964.

Il sindaco di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 14 febbraio 1975

Il prefetto: Di Lorenzo

(1651)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorsi per trasferimento di segretari comunali a sedi della classe terza vacanti nelle province della Repubblica

Il Ministero dell'interno rende noto che, ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, sono stati banditi dai prefetti delle rispettive province i concorsi per trasferimento alle seguenti segreterie comunali della classe terza:

Agrigento

1) S. Stefano Quisquina.

Ancona

1) Loreto;
2) Serra San Quirico.

Ascoli Piceno

1) Castignano;
2) Cons. Falerone-Monte Vidon Corrado;
3) Spinetoli.

Avellino

1) Lioni;
2) Mirabella Eclano;
3) Montefalcione;
4) Montella;
5) S. Angelo dei Lombardi;
6) Sturno.

Belluno

1) Auronzo di Cadore;
2) Comelico Superiore;
3) Lamon;
4) Sedico.

Benevento

1) Circello;
2) Moiano;
3) San Marco dei Cavoti;
4) San Salvatore Telesino.

Bergamo

1) Bariano;
2) Canonica d'Adda;
3) Chiuduno;
4) Ciserano;
5) Costa Volpino;
6) Martinengo;
7) Sorisole;
8) Telgate-Bolgare;
9) Torre Boldone;
10) Verdell.;
11) Zogno.

Bologna

1) Baricella;
2) Bentivoglio;
3) Castello d'Argile;
4) Gaggio Montano;
5) Malalbergo;
6) Marzabotto;
7) Mordano;
8) San Pietro in Casale.

Brescia

1) Capriolo;
2) Pontevico;
3) Pontoglio;
4) Villanuova S/C.

Brindisi

1) Er. ie;
2) Torchiarolo.

Cagliari

1) Carloforte;
2) Pabillonis;
3) Portoscuso;
4) Sardara;
5) Villamar;
6) Villaputzu;
7) Villasor.

Caltanissetta

1) Santa Caterina Villarmosa.

Campobasso

1) Castelmauro.

Caserta

1) Arienzo;
2) Castel Volturno;
3) Frignano;
4) Marzano Appio;
5) Mignano Montelungo;
6) Cons. Pignataro Maggiore-Giano Vetusto;
7) Cons. Pontelatone-Castel di Sasso;
8) Roccadevandro;
9) Sant'Arpino;
10) Villa di Briano.

Catania

1) Calatabiano;
2) Castel di Iudica;
3) Castiglione di Sicilia;
4) Maletta;
5) Mascali;
6) Motta S. Anastasia;
7) Raddusa;
8) Viagrande;
9) Licodia Eubea.

Catanzaro

1) Belvedere Spinello;
2) Conflenti;
3) Fabrizza;
4) Francavilla Angitola;
5) Gerocarne;
6) Ioppolo;
7) Tropea;
8) Verzino.

Chieti

1) Bucchianico;
2) Crecchio;
3) Schiavi d'Abruzzo

Como

1) Arosio;
2) Cons. Binago-Solbiate;
3) Carugo;
4) Locate Varesino;
5) Montano Lucino;
6) Cons. Valmorea-Rodero-Bizzarone.

Cosenza

1) Altomonte;
2) Bocchigliero;
3) Campana;
4) Cariati;
5) Mondatoriccio;
6) Mormanno;
7) Oriolo Calabro;
8) Rocca Imperiale.

Cremona

1) Gussola;
2) Pizzighettone;
3) Rivolta d'Adda;
4) Cons. Sesto ed Uniti-Grumello Cremonese ed Uniti.

Cuneo

1) Boves;
2) Cons. Caramagna Piemonte-Casalgrosso;
3) Cons. Ceva-Paroldo;
4) Cons. Dogliani-Somano;
5) Cons. Ormea-Briga Alta;
6) Cons. Sanfront-Gambasca.

Enna

1) Centuripe.

Ferrara

1) Berra;
2) Lagosanto;
3) Migliorino;
4) Mirabello;
5) Ro Ferrarese;
6) Vigarano Mainarda.

Firenze

1) Carmignano;
2) Marradi.

Foggia

1) Bovino;
2) Cagnano Varano;
3) Mattinata;
4) S. Agata di Puglia.

Forlì

1) Bertinoro;
2) Mercato Saraceno;
3) Sarsina.

Frosinone

1) Alvito;
2) Atina;
3) Castro dei Volsci;
4) Supino.

Genova

1) Arenzano;
2) Cons. Carasco-Leivi;
3) Masone;
4) Serra Riccò;
5) Sori.

Grosseto

1) Castell'Azzara;
2) Cinigiano;
3) Manciano.

L'Aquila

1) Capistrello;
2) Pratola Peligna.

La Spezia

1) Vezzano Ligure.

Latina

1) Itri;
2) Norma.

Lecce

1) Acquarica del Capo;
2) Alezio;
3) Melendugno;
4) Minervino di Lecce;
5) Morciano di Leuca;
6) Ugento.

Livorno

1) Castagneto Carducci.

Lucca

1) Castelnuovo Garfagnana; 2) Montecarlo.

Macerata

1) Cons. Castelraimondo-Gagliole.

Mantova

1) Medole; 2) Ostiglia; 3) Rivarolo Mantovano; 4) Rodigo; 5) Roncoferraro; 6) San Giorgio di Mantova.

Massa Carrara

1) Filattiera; 2) Mulazzo.

Matera

1) Montalbano Ionico; 2) S. Mauro Forte; 3) Scanzano Ionico; 4) Tursi.

Messina

1) Castroreale; 2) Francavilla Sicilia; 3) Galati Mamertino; 4) Montalbano Elicona; 5) Novara Sicilia; 6) Tusa.

Milano

1) Cons. Albairate-Cassinetta di Lugagnano; 2) Bellusco; 3) Briosco; 4) Cons. Busnago-Roncello; 5) Cassina dei Pecchi; 6) Cons. Cisliano-Cusago; 7) Cogliate; 8) Inveruno; 9) Lacchiarella; 10) Magnago; 11) Marcallo con Casone; 12) Cons. Mulazzano-Galgagnano; 13) Cons. Ornago-Pozzo d'Adda; 14) Pieve Emanuele; 15) Fregnana Milanese; 16) Renate; 17) Robecchetto con Induno; 18) Cons. S. Stefano Lodigiano-San Fiorano; 19) Truccazzano; 20) Vaprio d'Adda; 21) Cons. Vernate-Casarile; 22) Vignate.

Modena

1) Guiglia; 2) Montese; 3) Prignano; 4) San Possidonio; 5) Sestola.

Napoli

1) Anacapri; 2) Barano d'Ischia; 3) Capri; 4) Cicciano; 5) Crispano; 6) Pollena Trocchia; 7) Villaricca.

Novara

1) Cons. Carpignano Sesia-Sillavengo; 2) Ghemme; 3) Varallo Pombia.

Nuoro

1) Bosa; 2) Dorgali; 3) Escalaplano; 4) Fonni; 5) Lula-Onani; 6) Nurri; 7) Ollolai-Olzai; 8) Orani; 9) Orotelli; 10) Orune; 11) Tertenia; 12) Villagrande-Strisaili.

Oristano

1) Marrubiu; 2) Uras.

Padova

1) Agna; 2) Cons. Arre-Terrassa Padovana; 3) Arzergrande; 4) Bagnoli di Sopra; 5) Brugine; 6) Casalserugo; 7) Correzzola; 8) Galzignano; 9) Grantorto; 10) Loreggia; 11) Lozzo Atesino; 12) Noventa Padovana; 13) Cons. Piacenza d'Adige-Masi; 14) Pontelongo; 15) Pozzonovo; 16) San Giorgio in Bosco; 17) Sant'Angelo di Piove; 18) Villanova di Camposampiero.

Palermo

1) Alia; 2) Balestrate; 3) Bisacquino; 4) Borgetto; 5) Cerda; 6) Collesano; 7) Palazzo Adriano; 8) Roccapalumba.

Parma

1) Roccabianca; 2) Sissa.

Pavia

1) Casorate Primo; 2) Cons. S. Maria della Versa-Golfarenzo-Volpara.

Perugia

1) Norcia; 2) Piegaro; 3) Spello; 4) Tuoro sul Trasimeno.

Pesaro-Urbino

1) San Costanzo.

Pescara

1) Città S. Angelo.

Piacenza

1) Borgonovo Val Tidone; 2) Farini d'Olmo; 3) Gropparello; 4) Vernasca; 5) Vigolzone.

Pisa

1) Lari; 2) Montopoli V.A.; 3) Terricciola; 4) S. Maria a Monte.

Pistoia

1) Montale.

Pordenone

1) Aviano; 2) Cons. Chions-Pravisdomini; 3) Sesto al Reghena.

Potenza

1) Laurenzana; 2) Marsiconuovo; 3) San Fele; 4) Sant'Arcangelo; 5) Tolve; 6) Viggianello.

Ragusa

1) Giarratana.

Ravenna

1) Brisighella; 2) Massalombarda.

Reggio Calabria

1) Galatro; 2) Rizziconi.

Reggio Emilia

1) Baiso; 2) Brescello; 3) Campagnola Emilia; 4) Cavriago; 5) Ciano d'Enza; 6) Fabbrico; 7) Gualtieri; 8) Luzzara; 9) Rolo; 10) Toano; 11) Vezzano sul Cristolo; 12) Villaminozzo.

Roma

1) Bellegra; 2) Tolfa.

Rovigo

1) Donada; 2) Ficarolo; 3) Polesella; 4) Taglio di Po; 5) Trecenta.

Salerno

1) Buccino; 2) Casalvelino; 3) Minori; 4) Padula; 5) Palomonte; 6) San Giovanni a Piro; 7) San Valentino Torio; 8) Serre; 9) Sicignano degli Alburni.

Sassari

1) Pattada; 2) Arzachena; 3) Valledoria.

Savona

1) Borghetto Santo Spirito;
2) Cons. Carcare-Massimino;
3) Cons. Millesimo-Roccavignale;
4) Noli;
5) Quiliano.

Siena

1) Abbadia San Salvatore;
2) Buonconvento;
3) Castelnuovo Berardenga;
4) Monteriggioni;
5) Rapolano;
6) Torrita di Siena.

Siracusa

1) Palazzolo Acreide;
2) Solarino;
3) Ferla.

Sondrio

1) Sondalo;
2) Cons. Talamona-Alberedo per S. Marco;
3) Valdidentro.

Taranto

1) Avetrana;
2) Montemesola;
3) San Marzano di San Giuseppe;
4) Torricella.

Teramo

1) Bisenti;
2) Campli;
3) Cellino Attanasio;
4) Cermignano;
5) Tortoreto;
6) Valle Castellana.

Torino

1) Cons. Agliè-Ozegna-Ciconio
2) Almese;
3) Banchette;
4) Bardonecchia;
5) Borgofranco d'Ivrea;
6) Bruino;
7) Buttigliera Alta;
8) Castellamonte;
9) La Loggia;
10) Montalto Dora;
11) San Francesco al Campo.

Treviso

1) Altivole;
2) Cessalto;
3) Cornuda;
4) Fregona;
5) Smeserada sul Piave;
6) La Miane;
7) Orsago;
8) Pieve di Soligo;
9) Riesi Pio Decimo;
10) Salgareda;
11) San Paolo di Piave;
12) Sarmede;
13) Tarzo;
14) Trevignano;
15) Volpago del Montello;
16) Zero Branco.

Udine

1) Fagagna;
2) Lastizza;
3) Paluzza;
4) Paularo;
5) Pontebba;
6) S. Daniele del Friuli;
7) Tarcento;
8) Tarvisio;
9) Torviscosa.

Varese

1) Cairate;
2) Carnago;
3) Cislago;
4) Gazzada Schianno;
5) Gorla Maggiore;
6) Gorla Minore;
7) Cons. Cittiglio-Brenta;
8) Cons. Brebbia-Malgesso.

Venezia

1) Camponogara;
2) Concordia Sagittaria;
3) Marcon;
4) S. Maria di Sala;
5) Torre di Mosto.

Vercelli

1) Andorno Micca-Selva Marcone;
2) Pray;
3) Sandigliano-Borriana.

Verona

1) Arcole;
2) Caldiero;
3) Cons. Dolcè-Brentino-Belluno;
4) Gazzo Veronese;
5) Monteforte d'Alpone;
6) Salizzole;
7) Sona;
8) Villabartolomea.

Vicenza

1) Cornedo Vicentino;
2) Costabissara;
3) Enego;
4) Fara Vicentino;
5) Cons. Molvena-Pianezze;
6) Cons. Nanto-Castegnero;
7) Montecchio Precalcino;
8) Nove;
9) Quinto Vicentino;
10) Sarego.

Viterbo

1) Cons. Acquapendente-Proceno;
2) Marta.

A norma dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, a tali concorsi possono partecipare i segretari comunali capi titolari di sedi di classe 3ª o di classe 4ª, anche se in servizio in altre province.

I segretari che intendano parteciparvi dovranno far pervenire entro il termine del 30 aprile 1975 i seguenti documenti alla prefettura della provincia nella quale prestano servizio:

1) domanda in bollo da L. 700 indirizzata alla prefettura che ha indetto il concorso, con l'indicazione, in ordine di preferenza, delle sedi per le quali il candidato concorre.

La partecipazione al concorso si intende limitata per ciascun candidato alle sole sedi specificatamente indicate nella domanda;

2) copia integrale dello stato matricolare, da esibirsi solo dai candidati che prestano servizio in altre province, rilasciata dal prefetto della provincia nella quale il concorrente presta servizio, in data non anteriore a quella del bando;

3) ricevuta di vaglia postale o assegno della Banca d'Italia di L. 1000 (mille), intestato alla prefettura, divisione SC., quale tassa di partecipazione al concorso, con l'indicazione della causale del versamento;

4) tutti gli altri documenti, in bollo e legalizzati, ove occorra, che il candidato ritenga di esibire agli effetti della graduatoria di merito;

5) elenco, in carta libera ed in duplice copia, dei documenti esibiti.

Per notizia si precisa che la graduatoria sarà formata in base:

ai titoli di studio, di cultura e di perfezionamento professionale (lauree, abilitazione alle funzioni di segretario comunale, corsi di studio per aspiranti segretari comunali istituiti dal Ministero dell'interno, corsi di perfezionamento per segretari comunali, idoneità conseguita nel concorso, per esami e per titoli, a posti di segretario capo di 1ª classe, abilitazione all'esercizio della professione di procuratore legale, di avvocato, di notaio, ecc.);

al servizio (anzianità di servizio nelle varie qualifiche);

al rendimento ed al comportamento in servizio (qualifiche annuali, encomi, importanza delle sedi ricoperte in qualità di titolare effettivo o transitorio, servizi resi in condizione di eccezionale difficoltà ed ogni altro concreto elemento che emerga dalla carriera dei candidati);

agli incarichi od ai servizi speciali espletati con riferimento alla loro importanza e durata (reggenze o supplenze, in comuni di classe superiore a quella corrispondente alla qualifica del candidato, commissariati prefettizi presso comuni od altri enti pubblici, ecc.);

alle eventuali pubblicazioni.

(1714)

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/B vacante nel comune di Brescia

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 20 luglio 1974 per il conferimento al posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nel comune di Brescia;

Visto il decreto ministeriale in data 4 febbraio 1975 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851; 9 agosto 1954, n. 748; 8 giugno 1962, n. 604; 17 febbraio 1968, n. 107; e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nel comune di Brescia, nell'ordine appresso indicato:

1. D'Ancona dott. Antonio . . . . . punti 84,87 su 132
2. Stefani dott. Pietro . . . . . . » 84,43 »
3. Tollis dott. Aldo . . . . . . » 81,40 »
4. Seclì dott. Ernesto . . . . . . » 79,39 »

5. Bay dott. Piero Giuseppe . . . punti 79,03 su 132
6. Raglianti dott. Luigi . . . . » 76,21 »
7. Azzi dott. Palmiro . . . . . » 73,60 »
8. Boianelli dott. Fernando . . . » 71,73 »
9. Rodighiero dott. Renato . . . » 71,65 »
10. Orlando Zon dott. Italo . . . » 70,93 »
11. Simini dott. Giuseppe . . . . » 69,55 »
12. Piceno dott. Emerico . . . . » 67,20 »
13. Battista dott. Vitantonio . . . » 64,03 »
14. Senni dott. Giulio . . . . . » 62,53 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 febbraio 1975

p. *Il Ministro*: LA PENNA

(1666)

MINISTERO DELLA DIFESA

Graduatoria generale del concorso, per esami, a diciotto posti di sottotenente di vascello (CM) in servizio permanente effettivo, ruolo normale, nel Corpo di commissariato militare marittimo.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale in data 5 marzo 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 30 marzo 1974, registro n. 7 Difesa, foglio n. 269, con il quale è stato bandito il concorso, per esami, a diciotto posti di sottotenente di vascello (CM) in servizio permanente effettivo, ruolo normale, nel Corpo di commissariato militare marittimo;

Visto il decreto ministeriale in data 1° giugno 1974, in corso di registrazione, con cui è stata nominata la commissione esaminatrice del concorso predetto;

Visto il risultato degli esami e riconosciutane la regolarità;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati dichiarati idonei nel concorso, per esami, per la nomina di diciotto sottotenenti di vascello (CM) in servizio permanente effettivo, ruolo normale, nel Corpo di commissariato militare marittimo, bandito con il decreto ministeriale 5 marzo 1974 citato nelle premesse:

1. Tommasiello Beppe Vittorio . . . . punti 13,06
2. Civita Luciano . . . . » 12,58

Art. 2.

I candidati di cui all'art. 1 sono dichiarati, nell'ordine, vincitori del concorso citato nelle premesse.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 settembre 1974

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *dicembre* 1974
Registro n. 25 *Difesa, foglio n.* 175

(1654)

Graduatoria generale del concorso, per titoli e per esami, a venti posti di guardiamarina in servizio permanente effettivo, ruolo speciale, nel Corpo di stato maggiore.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1952, n. 2386;

Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, e successive modificazioni;

Vista la legge 29 giugno 1961, n. 575;

Visto il decreto interministeriale 12 marzo 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 9 aprile 1974, registro n. 7 Difesa, foglio n. 395, con il quale è stato indetto, tra gli altri, un concorso, per titoli e per esami, per la nomina di venti guardiamarina in servizio permanente effettivo, ruolo speciale, nel Corpo di stato maggiore;

Visto il decreto ministeriale 27 giugno 1974, con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso suddetto;

Visti i risultati degli esami ed i verbali redatti dalla commissione giudicatrice e riconosciutane la regolarità;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso, per titoli e per esami, per la nomina di venti guardiamarina in servizio permanente effettivo, ruolo speciale, nel Corpo di stato maggiore di cui al decreto interministeriale 12 marzo 1974, citato nelle premesse:

1. Coccia Mario Salvatore . . . . . punti 30,80
2. Vaccai Giovanni . . . . » 29,70
3. Gattoni Danilo . . . . » 29,66
4. Fiorentino Andrea . . . . » 29,53
5. Braccini Walter . . . . » 29,36
6. Scuz Alberto . . . . » 29,03
7. Laricchia Luigi . . . . » 28,86
8. Mezzatesta Alberto . . . . » 28,73
9. Purgato Graziano . . . . » 28,61
10. Rinaldi Mario . . . . » 28,60
11. Pigini Luigi . . . . » 28,36
12. Pensalfini Maurizio . . . . . . » 28,09
13. Donadio Giuseppe . . . . » 28,02
14. Vacca Pasquale . . . . » 26,74
15. Genga Claudio . . . . » 26,60

Art. 2.

I seguenti candidati di cui all'art. 1 sono dichiarati, nell'ordine sottoindicato, vincitori del concorso, per titoli e per esami, per la nomina di venti guardiamarina in servizio permanente effettivo, ruolo speciale, nel Corpo di stato maggiore, di cui al decreto interministeriale 12 marzo 1974, citato nelle premesse:

Coccia Mario Salvatore;
Vaccai Giovanni;
Gattoni Danilo;
Fiorentino Andrea;
Braccini Walter;
Scuz Alberto;
Laricchia Luigi;
Mezzatesta Alberto;
Purgato Graziano;
Rinaldi Mario;
Pigini Luigi;
Pensalfini Maurizio;
Donadio Giuseppe;
Vacca Pasquale;
Genga Claudio.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 agosto 1974

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *novembre* 1974
Registro n. 21 *Difesa, foglio n.* 324

(1655)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, per titoli, al posto di direttore dell'osservatorio geofisico sperimentale di Trieste.

Si informa che la graduatoria dei vincitori e quella dei dichiarati idonei del concorso pubblico, per titoli, al posto di direttore dell'osservatorio geofisico sperimentale di Trieste (*Gazzetta Ufficiale* dell'11 febbraio 1974, n. 39) sono pubblicate nell'albo dell'ente.

(1518)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 3 gennaio 1975, n. 1.

Interventi per il miglioramento delle zone agricole montane.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 2 *del* 9 *gennaio* 1975)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Allo scopo di promuovere, sviluppare e consolidare in misura adeguata l'economia delle imprese agricole situate in territori classificati montani ai sensi delle leggi vigenti mediante il miglioramento e l'ammodernamento delle strutture fondiarie, saranno concesse agevolazioni ad aziende agricole singole ed associate, per l'attuazione delle seguenti iniziative dirette:

a) alla costruzione ed al riattamento di strade poderali ed interpoderali;

b) alla sistemazione del suolo mediante opere di scasso, spianamento, di bonifica idraulica ed altri interventi atti a restituire la fertilità ai terreni;

c) al rinnovamento degli impianti viticoli con vitigni raccomandati in conformità delle norme vigenti;

d) alla realizzazione di impianti irrigui che si rendono indispensabili per sopravvivenza economica delle aziende;

e) all'istituzione di impianti floricoli ed orticoli, nonchè all'istituzione di impianti di colture arbustive pregiate.

Sulla spesa riconosciuta ammissibile per l'esecuzione delle iniziative di cui al precedente comma possono essere concessi alternativamente:

1) un contributo in conto capitale fino al 50 per cento e non inferiore al 40 per cento;

2) contributi in conto interessi con le modalità previste dall'art. 16 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, per la durata del mutuo fino ad un massimo di 20 annualità.

Art. 2.

Al fine di ridurre i costi delle operazioni colturali possono essere concessi per l'acquisto in comunione di macchine operatrici da parte di più agricoltori nonchè da parte di cooperative agricole legalmente costituite contributi in conto capitale fino al 30 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

Art. 3.

Al fine di incentivare, potenziare, migliorare la produzione e l'utilizzazione dei foraggi, e di consentire la loro più conveniente conservazione e trasformazione, vengono concessi contributi in conto capitale fino alla misura massima del 70 per cento della spesa ammessa, ad allevatori associati per l'acquisto di particolari attrezzature zootecniche comprese quelle per la essiccazione, sfarinatura, miscelazione e formellatura di foraggi prodotti nelle aziende degli stessi allevatori.

Art. 4.

I contributi in conto capitale previsti dall'art. 1, n. 1, della presente legge possono essere elevati fino al 70 per cento quando le domande di intervento siano presentate da agricoltori associati.

Detti contributi sono concessi, in via prioritaria, ai coltivatori diretti, proprietari, affittuari coloni e/o mezzadri, singoli od associati, e loro cooperative o consorzi.

Art. 5.

Per la copertura dei rischi derivanti dalla concessione, ai sensi della presente legge, dei mutui di miglioramento fondiario opera il fondo interbancario di garanzia previsto dall'art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454.

Art. 6.

Le modalità di erogazione dei mutui agevolati, di cui allo art. 1 della presente legge, ed i rapporti con gli istituti e gli enti esercenti il credito, sono regolati da apposita convenzione.

Nella convenzione dovrà stabilirsi che il tasso di interesse praticato dall'istituto od ente mutuante deve essere quello fissato con decreto ministeriale previsto dall'art. 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive integrazioni e modificazioni, e che il contributo provinciale deve corrispondere alla differenza fra il suddetto tasso e quello a carico del beneficiario.

Art. 7.

Le domande per ottenere i benefici previsti dalla presente legge dovranno essere inoltrate all'assessorato agricoltura e foreste.

La giunta provinciale, su proposta dell'assessore per la agricoltura e foreste, provvede alla concessione dei contributi in conto capitale e del concorso provinciale sui mutui.

Il parere tecnico sui progetti sarà espresso dagli organi preposti per legge.

Art. 8.

Per la concessione dei contributi in conto capitale previsti dall'art. 1, n. 1, della presente legge, è autorizzato lo stanziamento di L. 700.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1974.

I fondi di cui al precedente comma, se eventualmente non impegnati nel corso del presente esercizio, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

Art. 9.

Per la concessione dei contributi in conto interessi previsti dall'art. 1, n. 2, della presente legge è autorizzato il limite di impegno di L. 100.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1974.

Le relative annualità saranno iscritte nello stato di previsione della spesa della provincia in misura di L. 100.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1974 al 1993.

I fondi di cui al presente articolo, se eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

Art. 10.

Per la concessione dei contributi previsti dall'art. 2 della presente legge, è autorizzato lo stanziamento di L. 100.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1974.

I fondi di cui al precedente comma, se eventualmente non impegnati nel corso del presente esercizio, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

Art. 11.

Per la concessione dei contributi previsti dall'art. 3 della presente legge è autorizzato lo stanziamento di L. 100.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1974.

I fondi di cui al precedente comma, se eventualmente non impegnati nel corso del presente esercizio, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

Art. 12.

Alla copertura dell'onere di L. 1.000.000.000 derivante dalla applicazione della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1974, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 5900 dello stato di previsione della spesa - tabella *B*, per il medesimo esercizio finanziario.

Art. 13.

Nello stato di previsione della spesa - tabella *B*, per l'esercizio finanziario 1974, sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 5900 - Categ XIV. — Fondo stanziato per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso . . . . . L. 1.000.000.000

Di nuova istituzione:

Cap. 4355 - Categ. X. — Spesa per la concessione di contributi in conto capitale ad aziende agricole singole ed associate per iniziative intese a promuovere, sviluppare e consolidare la economia delle imprese agricole montane . . L. 700.000.000

Cap. 4356 - Categ. X. — Spese per la concessione di contributi in conto interesse ad aziende agricole singole ed associate per iniziative intese a promuovere, sviluppare e consolidare l'economia delle imprese agricole montane . » 100.000.000

Cap. 4357 - Categ. X. — Spese per la concessione di contributi in conto capitale a cooperative od agricoltori per l'acquisto in comunione di macchine operatrici . . . . . L. 100.000.000

Cap. 4358 - Categ. X. — Spese per la concessione di contributi in conto capitale ad allevatori associati per l'acquisto di particolari attrezzature zootecniche destinate alla conservazione e trasformazione di foraggi . . . . » 100.000.000

Totale variazioni di nuova istituzione . . . L. 1.000.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 3 gennaio 1975

Il presidente della giunta provinciale
GRIGOLLI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: BIANCO

(536)

LEGGE PROVINCIALE 4 gennaio 1975, n. 2.
Modifica della legge provinciale 11 novembre 1952, n. 3, per la promozione di attività culturali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 2 *del* 9 *gennaio* 1975)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il fondo di cui all'art. 1 della legge provinciale 11 novembre 1952, n. 3, può essere utilizzato anche direttamente dalla giunta provinciale ai fini dell'incremento della cultura, della conservazione e valorizzazione degli usi e costumi caratteristici e della promozione di manifestazioni artistiche locali.

Per i medesimi scopi di cui al comma precedente, la giunta provinciale può concedere contributi anche ad enti, associazioni ed istituzioni diversi da quelli previsti dall'art. 1 della legge provinciale 11 novembre 1952, n. 3. In tal caso le domande di contributo dovranno essere corredate dal programma delle iniziative, dal preventivo di spesa e dal piano di finanziamento.

La relativa liquidazione avverrà verso accertamento della corrispondenza delle modalità di svolgimento delle iniziative rispetto al programma di cui al comma precedente, da parte dell'assessorato competente o, su richiesta dello stesso, del sindaco del comune ove si sono svolte le iniziative.

Art. 2.

Per i fini di cui alla legge provinciale 11 novembre 1952, n. 3, come modificata dalla presente legge, è autorizzata l'ulteriore spesa di L. 100.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1974.

I fondi di cui al presente articolo, se eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento, potranno essere utilizzati nell'esercizio successivo.

Art. 3.

Al maggior onere di L. 100.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante la riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 2960 dello stato di previsione della spesa - tabella *B*, per l'esercizio finanziario 1974.

Art. 4.

Nello stato di previsione della spesa - tabella *B*, per l'esercizio finanziario 1974 sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 2960 - Categ. VII. — Fondo stanziato per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso . . . . L. 100.000.000

In aumento con modificazione di dizione:

Cap. 900 - Categ. III. — Fondo per spese, contributi e sussidi ad enti, associazioni ed istituzioni a carattere provinciale, per l'incremento della cultura, la conservazione e valorizzazione degli usi e costumi caratteristici e la promozione di manifestazioni artistiche locali (legge provinciale 11 novembre 1952, n. 3) . . . . . L. 100.000.000

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 4 gennaio 1975

Il presidente della giunta provinciale
GRIGOLLI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: BIANCO

(537)

LEGGE PROVINCIALE 4 gennaio 1975, n. 3.
Ulteriore finanziamento e modifiche della legge provinciale 31 agosto 1973, n. 39, concernente provvidenze in favore delle attività sportive.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 2 *del* 9 *gennaio* 1975)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 4 della legge provinciale 31 agosto 1973, n. 39, è sostituito dal seguente:

« E' autorizzata la concessione di contributi per l'organizzazione di manifestazioni sportive.

Le relative domande di contributo devono essere corredate dal programma, dal preventivo di spesa e dal piano di finanziamento della manifestazione.

La liquidazione dei contributi avverrà verso accertamento della corrispondenza delle modalità di svolgimento della manifestazione rispetto al programma di cui al comma precedente, da parte dell'assessorato competente o, su richiesta dello stesso, del sindaco del comune ove si è svolta la manifestazione ».

Art. 2.

Il costo massimo ammissibile per i lavori di costruzione, completamento e miglioramento di impianti sportivi, di cui all'art. 7 della legge provinciale 31 agosto 1973, n. 39, è elevato da L. 15.000.000 a L. 20.000.000.

Art. 3.

L'art. 8 della legge provinciale 31 agosto 1973, n. 39, è sostituito dal seguente:

« Le domande per la concessione di contributi di cui allo art. 7 devono essere presentate alla giunta provinciale entro il mese di giugno di ogni anno corredate dalla seguente documentazione preliminare:

progetto di massima;
relazione tecnico-illustrativa;
preventivo sommario di spesa.

Nel caso di accoglimento della domanda l'ente richiedente, ad integrazione della documentazione già esibita, deve presentare i seguenti atti:

progetto esecutivo dei lavori;
copia della deliberazione del consiglio comunale relativa all'autorizzazione ad eseguire i lavori su proprio terreno, nel caso di costruzione di nuovi impianti sportivi da parte di associazioni od enti sportivi.

Le domande eventualmente non accolte per mancanza di fondi, possono essere ammesse a contributo negli esercizi successivi.

Il contributo verrà liquidato previo accertamento della regolare esecuzione delle opere da parte dell'assessorato al quale è demandata la materia delle attività sportive.

Qualora l'importo delle opere eseguite sia inferiore alla spesa ammessa, il contributo sarà proporzionalmente ridotto».

Art. 4.

Il contributo annuo costante previsto dall'art. 9 della legge provinciale 31 agosto 1973, n. 39, è elevato dal 7,5 per cento al 9 per cento.

Art. 5.

Al primo comma dell'art. 11 della legge provinciale 31 agosto 1973, n. 39, è aggiunta la seguente proposizione:

« L'accertamento sarà effettuato da parte dell'assessorato al quale è demandata la materia delle attività sportive ».

Art. 6.

Per la concessione dei contributi di cui agli articoli 3, 4 e 5 della legge provinciale 31 agosto 1973, n. 39, come modificata dalla presente legge, lo stanziamento annuo di L. 120.000.000 di cui all'art. 14 della stessa legge è elevato a L. 200.000.000 a partire dall'esercizio finanziario 1974.

Per la concessione dei contributi previsti agli articoli 6 e 7 della legge provinciale 31 agosto 1973, n. 39, come modificata dalla presente legge, lo stanziamento annuo di L. 100.000.000 di cui all'art. 14 della stessa legge è elevato a L. 300.000.000 a partire dall'esercizio finanziario 1974 e fino all'esercizio finanziario 1982.

I fondi di cui al presente articolo, se eventualmente non impegnati nell'esercizio di riferimento, possono essere utilizzati nell'esercizio successivo.

Art. 7.

Per la concessione dei contributi di cui all'art. 9 della legge provinciale 31 agosto 1973, n. 39, come modificata dalla presente legge, è autorizzato l'ulteriore limite di impegno di L. 100.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1974.

Le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della provincia in misura di L. 100.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1974 al 1993.

I fondi di cui al presente articolo, se eventualmente non impegnati nell'esercizio di riferimento, potranno essere utilizzati negli esercizi successivi.

Le domande di contributo di cui al presente articolo dovranno essere presentate alla giunta provinciale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 8.

Alla copertura dell'onere di L. 380.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1974 si provvede nel modo seguente:

per L. 80.000.000 mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 2960 dello stato di previsione della spesa - tabella *B*, per il medesimo esercizio finanziario;

per L. 300.000.000 mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 5900 dello stato di previsione della spesa - tabella *B*, per il medesimo esercizio finanziario.

Art. 9.

Nello stato di previsione della spesa - tabella *B*, per l'esercizio finanziario 1974 sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 2960 - Categ. VII. — Fondo stanziato per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso . . . . L. 80.000.000

Cap. 5900 - Categ. XIV. — Fondo stanziato per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso . . . . » 300.000.000

Totale variazioni in diminuzione . L. 380.000.000

In aumento:

Cap. 2651 - Categ. III. — Spesa per la concessione di sussidi e contributi ad associazioni ed enti sportivi per lo svolgimento delle loro attività nonchè per l'organizzazione di manifestazioni sportive; spese e contributi per attività promozionali nello sport (legge provinciale 31 agosto 1973, n. 39) . . . . L. 80.000.000

Cap. 5750 - Categ. X. — Contributi a comuni, associazioni ed enti sportivi per l'acquisto di attrezzature sportive e la realizzazione di piccoli impianti sportivi (legge provinciale 31 agosto 1973, n. 39) . . . . L. 200.000.000

Cap. 5755 - Categ. X. — Spese per provvidenze a favore di comuni e consorzi di comuni per la realizzazione di impianti sportivi (legge provinciale 31 agosto 1973, n. 39) . . . . . » 100.000.000

Totale variazioni in aumento . . . L. 380.000.000

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 4 gennaio 1975

Il presidente della giunta provinciale
GRIGOLLI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: BIANCO

(538)

LEGGE PROVINCIALE 4 gennaio 1975, n. 4.

Servizio di tesoreria della provincia autonoma di Trento.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 2 *del 9 gennaio* 1975)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il servizio di tesoreria della provincia autonoma di Trento è disciplinato dalla presente legge.

Art. 2.

La giunta provinciale affida il servizio di tesoreria, a trattativa privata, ad un istituto di credito avente sede legale nella provincia e competenza operativa su tutto il territorio della medesima, ovvero allo stesso istituto appositamente associato ad uno o più altri istituti di credito con stabilimento nel territorio provinciale.

Gli istituti di cui al comma precedente devono essere dotati di adeguate strutture tecnico-organizzative.

Art. 3.

Per l'affidamento del servizio di tesoreria, il presidente della giunta provinciale stipula una convenzione, approvata dalla giunta provinciale, sulla base di un apposito capitolato speciale approvato dalla giunta medesima.

Art. 4.

Il capitolato speciale previsto dal precedente art. 3 stabilisce le condizioni generali per lo svolgimento del servizio.

Tra tali condizioni, il capitolato dovrà prevedere l'obbligo per l'istituto o gli istituti affidatari:

a) di fornire idonea garanzia per la regolare gestione del servizio;

b) di corrispondere un interesse sulle somme di spettanza della provincia, comunque giacenti in tesoreria;

c) di gestire gratuitamente il servizio;

d) di effettuare i pagamenti disposti dalla provincia anche in caso di temporanea deficienza di cassa, mediante anticipazioni;

e) di assicurare, entro i limiti delle norme di legge e di statuto, forme di collaborazione con la provincia nella politica di intervento a favore degli enti locali e di particolari settori.

Art. 5.

La convenzione prevista dal precedente art. 3, e della quale il capitolato speciale costituisce parte integrante, stabilisce le modalità esecutive per lo svolgimento del servizio e determina in particolare:

a) la natura e l'entità della garanzia da prestarsi dallo affidatario o dagli affidatari associati;

b) l'entità del tasso di interesse sulle somme giacenti in tesoreria;

c) l'entità del tasso di interesse sulle anticipazioni;

d) le forme e le modalità organizzative al fine della collaborazione di cui al precedente art. 4, lettera *e*).

Art. 6.

Il direttore della ragioneria sovraintende al servizio di tesoreria e provvede al movimento dei fondi.

Art. 7.

Nella prima applicazione della presente legge la giunta provinciale è autorizzata a conferire provvisoriamente con decorrenza dal 1° gennaio 1975 all'istituto di credito cui è attualmente affidato il servizio di tesoreria provinciale o, in caso di mancato accordo, ad altro istituto di credito avente stabilimento nel territorio della provincia, il servizio stesso mediante la stipulazione di un nuovo contratto della durata non superiore ad un anno ed alle condizioni generali, in quanto applicabili, che disciplinano il servizio di tesoreria provinciale contenute nel precedente contratto.

Nel nuovo contratto di cui al precedente comma sarà stabilita la natura e l'entità della cauzione. L'istituto affidatario dovrà obbligarsi a svolgere gratuitamente il servizio.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 4 gennaio 1975

Il presidente della giunta provinciale
GRIGOLLI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: BIANCO

(539)

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1974, n. 42.

Anticipazione per conto dello Stato di contributi alle aziende private esercenti autolinee in concessione per acconti al personale sulle future spettanze derivanti dall'applicazione del trattamento degli autoferrotranvieri ai dipendenti delle autolinee in concessione.

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 51 *del* 28 *dicembre* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

In attesa che si giunga alla definizione di tutti i problemi derivanti dal protocollo d'intesa, di cui alla nota del Ministro per il lavoro in data 31 luglio 1974, per la corresponsione da parte dello Stato del trattamento economico e normativo degli autoferrotranvieri ai dipendenti delle autolinee in concessione, la giunta regionale è autorizzata ad erogare per il periodo 1° luglio 1974-31 dicembre 1974 alle imprese titolari di concessioni di autolinee di interesse comunale, regionale ed interregionale che applicano il « Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale delle aziende private esercenti autolinee in concessione », una somma, a titolo di acconto, che sarà restituita dallo Stato in sede di definizione del problema, pari a L. 210.000 per agente, più gli oneri tributari, assistenziali e previdenziali a carico del lavoratore dipendente.

Per i singoli dipendenti la somma di cui al comma precedente verrà determinata in rapporto al servizio prestato durante il secondo semestre 1974.

Art. 2.

Ai fini dell'applicazione della presente legge le aziende concessionarie di autolinee di interesse interregionale devono avere ottenuto il disciplinare di concessione da un ufficio provinciale della motorizzazione civile e trasporti in concessione avente sede in Liguria.

Art. 3.

Agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte mediante riduzione di L. 418.000.000 del cap. 603 dello stato di previsione della spesa del bilancio della regione Liguria dello anno 1974 « Contributi per operazioni di subentro nelle concessioni di autoservizi pubblici di linea » e corrispondente istituzione del cap. 373 di pari importo « Anticipazione per conto dello Stato di contributi alle aziende private esercenti autolinee in concessione per acconti al personale sulle future spettanze derivanti dall'applicazione del trattamento degli autoferrotranvieri ai dipendenti delle autolinee in concessione ».

Art. 4.

Il primo comma dell'art. 1 della legge regionale 30 agosto 1974, n. 27, è sostituito dal seguente: « Gli stanziamenti previsti dall'art. 4 della legge regionale 1° febbraio 1974, numero 5, sono aumentati di L. 418.000.000 per ciascuno degli esercizi dal 1975 al 1982. E' inoltre autorizzata per l'esercizio 1983 la spesa di L. 418.000.000 ».

Il primo comma dell'art. 2 della legge regionale 30 agosto 1974, n. 27, è soppresso.

Il secondo comma dello stesso articolo è sostituito dal seguente: « Agli oneri annui relativi a ciascun esercizio dal 1975 al 1983 si provvederà mediante apposito stanziamento nei corrispondenti capitoli degli stati di previsione della spesa degli esercizi futuri ».

Art. 5.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 27 dicembre 1974

DAGNINO

(533)

REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 1974, n. 44.

Autorizzazione di un ulteriore impegno di spesa per le finalità di cui all'art. 1 della legge regionale 4 luglio 1973, n. 16, concernente « Adeguamento della legge 12 marzo 1968, n. 326, recante provvidenze per la razionalizzazione e lo sviluppo della ricettività alberghiera e turistica ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 39 *del* 31 *dicembre* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per le finalità di cui all'art. 1 della legge regionale 4 luglio 1973, n. 16, concernente « Adeguamento della legge 12 marzo 1968, n. 326, recante provvidenze per la razionalizzazione e lo sviluppo della ricettività alberghiera e turistica », è autorizzato, nell'anno finanziario 1974, un ulteriore impegno di spesa di L. 800.000.000.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante utilizzazione dello stanziamento di lire 800.000.000 iscritto al cap. 297 « Contributi in conto capitale per

opere concernenti attrezzature ricettive (art. 20, n. 3, della legge 12 marzo 1968, n. 326)» dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1974.

Le somme stanziate, se non utilizzate nell'esercizio finanziario 1974, anche per effetto di revoca o di rinuncia dei contributi, possono essere utilizzate negli esercizi finanziari successivi.

Art. 3.

Restano ferme, per la concessione dei contributi, le modalità previste dall'art. 2 della citata legge regionale 4 luglio 1973, n. 16.

Art. 4.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 127 della Costituzione e 60 dello statuto, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 30 dicembre 1974

p. Il presidente
Il vice presidente: GROSSO

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 1974, n. 45.
Variazione al bilancio di previsione della regione Puglia per l'esercizio finanziario 1974.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 39 *del* 31 *dicembre* 1974)

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 1974, n. 46.
Concessione di contributi alle sezioni provinciali della Unione italiana ciechi della Puglia.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 39 *del* 31 *dicembre* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta regionale è autorizzata ad erogare alle sezioni provinciali dell'Unione italiana ciechi operanti in Puglia un contributo annuo di lire 150 milioni per il raggiungimento delle seguenti finalità anche con mezzi e apparecchiature proprie:

a) contribuire alla profilassi della cecità, promuovendo ogni iniziativa organizzativa, assistenziale e divulgativa idonea allo scopo;

b) promuovere l'istruzione dei ciechi elevandone il livello culturale, tecnico e professionale;

c) promuovere l'organizzazione del lavoro individuale e collettivo;

d) promuovere ed organizzare, anche direttamente, le forme assistenziali e previdenziali relative alle necessità dei privi di vista;

e) tutelare in ogni campo interessi morali ed economici dei privi di vista.

Art. 2.

Le domande per la concessione del contributo previsto dal successivo art. 3 devono pervenire alla regione Puglia, entro il 31 marzo di ogni anno, corredate dalla seguente documentazione:

a) relazione tecnico-amministrativa del programma che si intende realizzare durante l'anno, approvato dall'organo statutario provinciale dell'Unione italiana ciechi;

b) elenco delle apparecchiature che si intendono acquistare per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 1;

c) resoconto dell'attività svolta nell'anno precedente, approvata dal medesimo organo;

d) elenco delle apparecchiature acquistate durante l'esercizio finanziario cui si riferisce il contributo.

Art. 3.

Il contributo annuale previsto dall'art. 1 viene così ripartito fra le cinque sezioni provinciali dell'Unione:

a) L. 50.000.000 in parti uguali;

b) L. 50.000.000 in rapporto al numero dei ciechi assistiti rilevato dai dati forniti dalle competenti prefetture;

c) L. 50.000.000 in parti uguali.

La destinazione del fondo indicato alla lettera *c*) è vincolata a formali specifiche scelte operate dal consiglio regionale dell'Unione.

Art. 4.

Per ottenere il contributo relativo all'anno 1974 le domande devono essere presentate entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge corredate della documentazione prevista dall'art. 2.

Art. 5.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte, per l'esercizio finanziario 1974, mediante istituzione nel corrispondente bilancio di previsione, del cap. 139-*bis* avente ad oggetto: « Contributo alle sezioni provinciali dell'Unione italiana ciechi ».

A detto stato di previsione delle spese di bilancio 1974 sono introdotte le seguenti variazioni:

Cap. 139-*bis* (*nuova istituzione*). — Contributo alle sezioni provinciali dell'Unione italiana ciechi - in aumento . . . . L. 150.000.000

Cap. 324/2. — Fondo globale per il finanziamento di provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - in diminuzione . . » 150.000.000

Art. 6.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 127 della Costituzione e 60 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 30 dicembre 1974

p. Il presidente
Il vice presidente: GROSSO

(775)

ANTONIO SESSA, *direttore* — DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100750570)